GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 18 settembre 1923** — **Numero 220**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 settembre 1923, n. 1921.
Modificazioni all'ordinamento giudiziario e sistemazione del personale della magistratura delle nuove provincie.

Relazione di S. E. il Guardasigilli Ministro per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 14 settembre 1923, sul decreto « Modificazioni all'ordinamento giudiziario e sistemazione del personale della magistratura delle nuove provincie ».

SIRE,

Le unite disposizioni sull'ordinamento giudiziario integrano ed esauriscono la serie di provvedimenti emessi finora per la sistemazione dell'amministrazione della giustizia.

Riordinate le circoscrizioni giudiziarie con la soppressione di molti uffici superflui o scarsamente utili, ridotto il personale giudiziario al numero strettamente indispensabile per il regolare andamento del servizio, fissate le norme per l'eliminazione dei magistrati meno idonei per ragioni intellettuali o morali, date le disposizioni più urgenti per la sistemazione degli uffici e del personale, diventa ormai necessario riformare le norme organiche di carriera della magistratura eliminando inconvenienti che l'esperienza ha messo in luce, nell'intento di rafforzare l'organismo giudiziario.

Più che di una trasformazione radicale delle norme vigenti, si tratta di semplici ritocchi, che peraltro riguardano i punti più vitali dell'ordinamento giudiziario, tra i quali, in modo precipuo, l'inizio della carriera, il sistema di promozioni e la sistemazione degli uffici direttivi.

E' interesse sostanziale dell'amministrazione della giustizia assicurare una costante selezione del personale, la quale consenta ai più meritevoli di percorrere con maggiore sollecitudine la carriera; perchè solo mediante una selezione costante riesce possibile ottenere negli uffici più elevati personale scelto, il quale dia impulso e direzione efficace all'attività giudiziaria.

Il problema della selezione costituì il punto centrale delle più notevoli riforme giudiziarie, da quella del 1890 dell'on. Zanardelli all'altra del 1907 dell'on. Orlando La prima cercò di attuare tale rigorosa selezione mediante speciali concorsi per merito distinto e mediante una serie di esami e di scrutini ai quali il magistrato, dal suo ingresso in carriera fino alla nomina in Corte di appello, doveva sottoporsi: l'esame pratico da uditore ad aggiunto giudiziario, gli scrutini per le promozioni da pretore a giudice, da giudice a vice presidente di tribunale, da vice presidente di tribunale a consigliere di appello costituivano altrettante valutazioni del merito dei singoli magistrati, attraverso le quali i migliori venivano posti in evidenza.

L'ordinamento del 1907 cercò di assicurare la selezione con il sistema dei concorsi di merito per le promozioni: concorsi per esame, per la promozione da giudice aggiunto a giudice, e per titoli, per le promozioni in Corte di appello e in Corte di cassazione.

L'uno e l'altro ordinamento mostrarono in pratica alcuni inconvenienti su taluni punti; ma ebbero indubbiamente il grandissimo risultato di aprire la via a magistrati scelti, e migliorarono notevolmente, in raffronto al passato, il complesso della magistratura degli uffici più alti. Chi oggi si faccia a considerare il personale giudiziario addetto alla Corte di cassazione e ai posti direttivi deve pure riconoscere che i migliori elementi sono appunto, in gran parte, coloro che provengono dalle promozioni di merito consentite dai detti ordinamenti.

Le successive riforme avrebbero dovuto tendere a rimuovere i difetti particolari degli ordinamenti su accennati, mantenendone ferma e irrobustendone la parte fondamentale. E' avvenuto invece che i difetti particolari e contingenti, che venivano lamentati, indussero a distruggere anche la parte sana di quegli ordinamenti, ai quali troppo affrettatamente si sostituirono altri che non riuscirono nemmeno ad avere piena attuazione nella loro parte ricostruttiva.

Avvenne così che man mano, e specialmente nel primo e più lungo periodo della carriera giudiziaria, ogni selezione scomparve. L'uditore giudiziario, dal suo ingresso in magistratura fino al giorno in cui, a turno di anzianità, potrà essere chiamato allo scrutinio per la promozione in Corte di appello, non subisce nessuna prova. La carriera giudiziaria per circa 25 anni è percorsa in modo assolutamente uniforme da tutti, quali che possano essere le inevitabili diversità di valore fra i singoli magistrati.

Questo sistema rispondeva forse ad una tendenza, che troppo a lungo ha gravato sulla nostra vita pubblica in questi ultimi anni, verso un livellamento generale, che è disconoscimento del merito individuale e riesce sommamente deleterio, specialmente quando si tratti di funzioni come quelle giudiziarie. E la tendenza al livellamento generale, ingiusto e dannoso alla pubblica amministrazione, ebbe pure influenza allorchè si stabilì il trattamento economico della magistratura con l'adozione dei ruoli aperti, dei quali si profittò per fare scomparire, agli effetti economici, la distinzione fra i gradi di giudice e di consigliere di Corte di appello e per fissare un trattamento economico che prendeva in scarsa considerazione i gradi gerarchici, e i più lunghi e meritevoli servizi prestati dai magistrati dei gradi più elevati.

Le modificazioni che si propongono costituiscono perciò, sotto un certo aspetto, un ritorno all'antico, non già in quanto riproducano puramente e semplicemente le disposizioni dei vecchi ordinamenti, ma in quanto si ispirano ai concetti informatori dei detti ordinamenti e da essi traggono alcuni istituti e talune norme fondamentali, che l'esperienza ha dimostrato dannoso avere soppressi, mentre sarebbe stato utile adattarli e modificarli in modo da corrispondere pienamente alle esigenze reali.

* * *

Le disposizioni che si propongono, come si disse, toccano principalmente i seguenti punti fondamentali: inizio della carriera e promozioni. Seguono alcune norme speciali e le disposizioni necessarie per sistemare il personale giudiziario delle nuove provincie proveniente dalla cessata amministrazione austro-ungarica, affrettando così la completa unificazione dell'ordinamento giudiziario.

* * *

Le disposizioni relative al concorso di ammissione in magistratura non contengono salienti novità in confronto a quelle attualmente in vigore; ma talune modificazioni, che la pratica consiglia, non sono prive di importanza in quanto sopratutto riaffermano e pongono in rilievo il carattere del concorso non sempre forse tenuto in completa evidenza dalle norme vigenti.

Poichè il concorso precede qualsiasi tirocinio giudiziario, i candidati devono essere chiamati a dare prova di coltura giuridica generale perchè non potrebbero davvero dimostrare la propria esperienza giudiziaria. Contraddice quindi alla natura del concorso la disposizione oggi in vigore, secondo la quale i temi da darsi per le prove scritte devono consistere nella risoluzione di questioni controverse ed essere formulati in modo che il candidato dimostri oltre che cognizione dei principii, criterio giuridico nell'applicarli. La disposizione è causa di imbarazzo per la Commissione esaminatrice nella scelta del tema che risponda a siffatti requisiti, ed è spesso ragione di difficoltà per il candidato che, pur essendo provvisto di un sufficiente corredo di studi giuridici, non abbia esercitata pratica forense.

Appunto perchè l'esame di concorso deve rappresentare una prova generale di cultura giuridica è necessario che la valutazione sia fatta con criterio complessivo. Per questa ragione, fermo per l'approvazione il minimo di sette decimi dei voti nell'insieme delle prove scritte e orali, è sembrato preferibile non richiedere che questo minimo di sette voti sia ottenuto in ciascun gruppo di prove, ritenendosi opportuno di ammettere alle prove orali chi, in ciascuna di quelle scritte, abbia ottenuto soltanto sei voti.

A differenza di quanto è disposto attualmente, viene stabilito che il tirocinio degli uditori giudiziari deve essere fatto nelle preture. Poichè infatti l'uditore giudiziario, dopo sei mesi di tirocinio, consegue la nomina a vice pretore e successivamente, col grado di giudice aggiunto e di giudice, dovrà svolgere il primo periodo della sua carriera prestando servizio nelle preture, il tirocinio, che egli esercitasse presso i collegi giudiziari, riuscirebbe meno utile in rapporto alle funzioni che devono a lui essere affidate subito dopo.

Compiuto un biennio di tirocinio, l'uditore può ottenere la nomina a giudice aggiunto in seguito ad esame. A differenza di quanto si disse per il concorso di ammissione in magistratura, l'esame per la nomina a giudice deve costituire una prova pratica di attitudine specifica all'esercizio delle funzioni giudiziarie. E' quindi stabilito che le prove scritte devono consistere nello svolgimento, in forma di sentenza, di quattro tesi sulle materie fondamentali del nostro diritto positivo, e che nel formare la graduatoria finale dei candidati, ai fini della nomina a giudice aggiunto, ma si debba tener conto soltanto dei voti conseguiti nell'esame, ma anche, con criterio complessivo, della classificazione ottenuta nel concorso per uditore e degli altri titoli da ciascuno presentati e delle informazioni dei capi sull'attività spiegata e sulle attitudini dimostrate durante il periodo di tirocinio.

Il ripristino del grado di giudice aggiunto ha lo scopo di far precedere alla nomina a giudice un periodo di esercizio effettivo di funzioni giudiziarie, durante il quale il magistrato possa acquistare piena maturità. La permanenza nel grado di giudice aggiunto è stabilita in tre anni, al termine dei quali si ottiene la nomina a giudice, previo giudizio di promovibilità dato dal Consiglio giudiziario, contro del quale è ammesso ricorso al Consiglio superiore. In caso di giudizio sfavorevole il magistrato è dispensato dal servizio. Il grado di giudice aggiunto può quindi essere considerato come un periodo di esperimento, che segue il tirocinio e precede l'ammissione definitiva nell'ordine giudiziario, la quale si consegue sostanzialmente soltanto con la nomina a giudice.

* * *

I giudici aggiunti prestano servizio esclusivamente nelle preture, mentre i giudici possono prestarlo così nelle preture come nei tribunali. Non è sembrato opportuno ripristinare la distinzione fra i gradi di pretore e di giudice che fu soppressa fin dal 1907. Vero è che successivamente la distinzione appare ristabilita dalla legge 19 dicembre 1912, n. 1311; ma, in questa parte, la legge non ebbe mai attuazione. E' vero anche che, dopo la guerra, in virtù di speciali provvedimenti, furono nominati alcuni pretori scelti tra gli avvocati, fuori delle ordinarie forme di reclutamento dei magistrati. Ma queste nomine preludevano ad un progetto di sdoppiamento di carriera con nuovi sistemi di reclutamento e tale progetto non ebbe più seguito, ritenendosi generalmente che non fosse conveniente abbandonare il sistema del concorso per uditore giudiziario; sicchè successivamente quei pretori, che avrebbero dovuto costituire il primo nucleo di personale giudiziario reclutato nelle forme nuove, furono equiparati ai giudici.

E' vero infine che il grado di pretore riappare nell'ordinamento approvato col Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, ma in forma incerta, in quanto che nessuna differenza di trattamento economico fu stabilita fra pretori e giudici; e la diversità di grado importava soltanto la distinzione delle funzioni.

Questi stessi tentativi dimostrano la inopportunità di ripristinare il grado di pretore. Alla distinzione fra i gradi di pretore e di giudice dovrebbe necessariamente corrispondere una diversità di trattamento economico e la separazione delle relative funzioni; e ciò non riuscirebbe utile all'amministrazione della giustizia, specialmente ora che, ridotto il numero delle preture ed aumentata la competenza pretoria, la importanza di taluni uffici di pretura, è notevolmente cresciuta. La unicità del grado permetterà quindi di porre alla direzione delle più importanti preture giudici provetti; mentre la distinzione fra il grado di pretore e quello di giudice costringerebbe ad allontanare dalle preture i magistrati che conseguono la promozione a giudice, per trasferirli nei tribunali, dove forse la loro opera potrebbe, in taluni casi, riuscire meno proficua.

Stabilito pertanto un periodo per tutti obbligatorio di servizio nelle preture, si lascia la possibilità a ciascun magistrato di ottenere la destinazione nei tribunali o nelle preture, secondo le preferenze individuali compatibili con le esigenze del servizio.

* * *

Il regolamento delle promozioni è uno dei più difficili problemi dell'ordinamento giudiziario, che non può essere risoluto con un criterio unico. Le esigenze da tener presenti sono diverse, secondo che

si tratti di regolare le promozioni in Corte di appello o quelle in Corte di cassazione.

La promozione in Corte di appello può essere considerata come lo sviluppo normale della carriera della magistratura. Essa quindi non deve essere negata a tutti coloro che abbiano lodevolmente esercitato il proprio ufficio, sopratutto perchè il passaggio in Corte di appello non importa un cambiamento notevole di funzioni. Queste considerazioni consigliano di mantenere per tali promozioni il sistema degli scrutini, ai quali i magistrati sono sottoposti al loro turno di anzianità.

Se non che il grado di consigliere di appello, oltre che essere il coronamento finale di una normale carriera del magistrato, costituisce anche una tappa necessaria per coloro i quali dovranno poi essere chiamati ai gradi più elevati.

Sotto questo aspetto diventa indispensabile affrettare il conseguimento del grado di consigliere di Corte di appello ai più meritevoli, tra i quali è da presumere che dovrà poi cadere la scelta per il conferimento dei gradi più alti. Se in Corte di appello dovessero tutti necessariamente ed in modo uniforme arrivare dopo molti anni di carriera, grave danno ne deriverebbe al reclutamento del personale della Corte di cassazione.

Per contemperare i riguardi dovuti all'anzianità con la necessità di permettere, ai fini ora indicati, un adeguato acceleramento di carriera ai più meritevoli, è stabilito che agli scrutinii possono presentarsi, prima del loro turno, quei magistrati i quali abbiano già dato prova delle loro distinte attitudini, riconosciute dai consigli giudiziari locali.

I magistrati così scrutinati sono classificati in promovibili semplicemente, promovibili a scelta e promovibili per merito distinto. Questa ultima classificazione è data a coloro dei quali il grado di merito risulti notevolmente superiore a quello medio dei colleghi classificati promovibili a scelta. La detta classificazione sostituisce quella precedentemente in uso di promovibile per merito eccezionale, la quale fu talvolta intesa in senso eccessivamente rigoroso, come conferibile soltanto a chi avesse titoli assolutamente eccezionali e, intesa in questo senso, finì quasi per non essere più data, venendo così meno ogni designazione dei migliori fra i magistrati. Il mutamento di denominazione eliminerà il ripetersi di siffatta interpretazione eccessivamente restrittiva. Ma bisognerà non cadere nemmeno nell'eccesso opposto; perchè, se la classificazione di merito distinto venisse data con larghezza troppo compiacente, la designazione dei magistrati che emergono sugli altri verrebbe meno ugualmente. Ed è anche da tener presente che i vantaggi di carriera connessi alla classificazione di merito distinto, specialmente se a voti unanimi, finirebbero per diventare ingiustificati se non fossero riservati a quei magistrati di valore indiscutibilmente superiore.

Esauriti gli scrutini, vengono formati gli elenchi dei magistrati promovibili secondo le diverse classificazioni. In tali elenchi i magistrati scrutinati prima del loro turno prendono posto, dopo i loro colleghi scrutinati a turno, solo se ottengano una distinta classificazione, cioè almeno quella di promovibile a scelta all'unanimità. In caso diverso lo scrutinio non conferisce loro alcun titolo per la promozione anticipata.

Il sistema così sommariamente riassunto è sostanzialmente quello già accolto dal Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253 ed ora in corso di attuazione. Il nuovo ordinamento si limita a trasformare in permanente ciò che fu stabilito come provvisorio, riproducendo quasi integralmente le disposizioni degli articoli 22 e segg. del decreto su ricordato, salvo talune modificazioni che hanno lo scopo di ovviare a qualche inconveniente e di eliminare alcuni dubbi sorti nella prima applicazione delle dette disposizioni.

Tra queste merita di essere rilevata, perchè ne sia chiarito il senso preciso, la norma riguardante i requisiti per l'ammissione allo scrutinio anticipato.

Nell'articolo 23 del menzionato decreto fu stabilito che potessero presentarsi allo scrutinio prima del loro turno coloro i quali per capacità o cultura giuridica non comune ed ottima condotta, fossero ritenuti, con dichiarazione motivata dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, meritevoli di ottenere la promozione con anticipazione. Fin qui la disposizione è integralmente ripetuta nel nuovo ordinamento, il quale peraltro consente il ricorso contro la deliberazione che neghi l'ammissione allo scrutinio anticipato. La eventuale diversità dei criteri seguiti dai vari Consigli giudiziari trova così temperamento nel ricorso.

L'articolo 23 del decreto su ricordato prosegue col disporre che l'ammissione allo scrutinio anticipato non può essere deliberata quando non ricorrano particolari titoli di merito, che devono essere specificatamente indicati nella deliberazione.

Questa ultima disposizione non è stata interpretata in modo uniforme. In taluno sorse il dubbio che « i particolari titoli di merito » dovessero ricercarsi fuori dell'ordinaria attività giudiziaria del magistrato. Il Ministero non mancò di chiarire con circolare il senso della disposizione. Ma, per evitare future perplessità con conseguenti sperequazioni, il nuovo ordinamento non riproduce la disposizione, in luogo della quale stabilisce: « Il Consiglio giudiziario, nel prendere la decisione, deve avere prevalentemente riguardo all'attività del magistrato in relazione alle funzioni che esercita ».

Non occorrono quindi nè incarichi speciali eseguiti dal magistrato, nè pubblicazioni giuridiche, nè qualsiasi forma di attività extragiudiziale perchè egli sia proposto dal Consiglio giudiziario per lo scrutinio per anticipazione. Compito del Consiglio giudiziario è di segnalare i più distinti fra i magistrati del distretto, coloro cioè che, nell'adempimento del proprio ufficio, godano la maggiore estimazione dei colleghi e del foro, che abbiano dimostrato coltura, diligenza ed attività superiori alla comune, per indicarli come meritevoli dello scrutinio per anticipazione. E' quindi prevalentemente, per non dire quasi esclusivamente, all'attività prestata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni che bisogna riguardare; ed « i particolari titoli di merito » non occorre ricercarli fuori dell'attività giudiziaria, che è assolutamente prevalente allorchè si tratta di giudicare della promozione dei magistrati. Qualsiasi altra forma di attività è secondaria e potrebbe essere anche eventualmente biasimevole, se distogliesse il magistrato dal solerte adempimento dei propri doveri di ufficio.

Circa l'ammissione allo scrutinio anticipato si deve anche osservare che tale ammissione è consentita a chi, avendo gli altri requisiti prescritti, si trovi non oltre il 600° posto di graduatoria dopo l'ultimo scrutinato a turno. Ciò vuol dire che lo scrutinio anticipato permetterà un acceleramento di carriera che potrebbe raggiungere un massimo di sei anni circa.

Nella prima applicazione del nuovo sistema si è reso però necessario limitare questo acceleramento per non creare, di un colpo, troppo forti disparità di trattamento e per restringere il numero di coloro che si presentano contemporaneamente allo scrutinio.

In conseguenza, per i primi scrutini, il Regio decreto 7 giugno u. s. fissò il limite al 350° posto, per gli scrutini immediatamente successivi tale limite è fissato al 500° posto, e solo in seguito avrà applicazione la regola ordinaria. Ciò vuol dire che l'applicazione del nuovo sistema sarà graduale e che il numero degli scrutinandi per anticipazione sarà sempre contenuto entro limiti non eccessivi, perchè sarebbe erroneo pensare ad una massa di seicento magistrati che ogni anno faccia ressa per lo scrutinio in anticipazione Moltissimi di essi — la massima parte — hanno già avuto modo di presentarsi a tale scrutinio negli anni precedenti, se ad essi furono riconosciuti i requisiti richiesti. Costoro non hanno possibilità di presentarsi nuovamente, mentre per quelli cui fu negata l'ammissione a tali scrutini vi sono norme precise che limitano la facoltà di posteriori ammissioni. Non rimangono quindi che quei pochi i quali non rientravano tra coloro che potessero presentarsi allo scrutinio in occasione di precedenti richieste.

Ne consegue che, ad ogni richiesta di un certo numero di magistrati da scrutinare a turno, corrisponderà un eguale numero di magistrati ai quali viene aperta, per la prima volta, la possibilità dello scrutinio per anticipazione; e di questi, naturalmente, solo una parte verrà ammessa.

Assai limitati saranno quindi — una volta entrato in piena attuazione il nuovo sistema — gli scrutini per anticipazione. E, per mantenere sempre costante il rapporto, è stabilito che la richiesta di scrutinio deve essere fatta di regola una volta l'anno e deve comprendere non meno di 50 nè più di 100 magistrati da scrutinare a turno.

E' superfluo poi osservare che parecchi dei magistrati compresi nella richiesta per lo scrutinio a turno probabilmente furono già scrutinati in anticipazione: sicchè, di fatto, non si dovrà procedere ad un nuovo loro scrutinio, essendo stabilito che la classificazione ottenuta rimane ferma in ogni caso, salvo la necessità della rinnovazione al termine di un triennio.

Le altre norme particolareggiate sugli scrutini, che son riprodotte dal Regio decreto 7 giugno u. s., non richiedono speciali illustrazioni.

***

Diverso è il metodo adottato per le promozioni in Corte di cassazione, perchè per queste promozioni non si possono seguire i criteri sopra esposti.

Appunto perchè la carriera normale della magistratura si chiude in Corte di appello, le promozioni in Corte di cassazione devono essere riservate esclusivamente a coloro che posseggono, nel più alto grado, le attitudini necessarie. Le promozioni devono perciò essere fatte esclusivamente per merito, con la più rigorosa cernita fra i migliori. Nessuna altra considerazione, relativa all'anzianità del funzionario e allo sviluppo della sua carriera, deve influire sulla scelta. Solo in questo modo si rafforzano e si elevano la Corte di cassazione e i più alti uffici giudiziari, ai quali devono essere chiamati esclusivamente i magistrati di maggior valore, che rappresentino quanto di più eletto offra la magistratura.

Il metodo degli scrutini non risponde completamente a questo scopo, essendo gli scrutini limitati ai più anziani e comportando

un esame individuale dei singoli magistrati nel quale esame solo indirettamente e in misura scarsissima può entrare l'elemento comparativo.

Il metodo più idoneo ad assicurare la scelta dei migliori è indubbiamente quello del concorso. Non sono sfuggite le critiche e gli inconvenienti a cui diede luogo il sistema dei concorsi già accolto dalla legge del 1907. Ma le critiche erano in massima parte interessate e provenivano da quei magistrati che poca speranza di successo potevano nutrire nella prova del concorso. Gli inconvenienti notati nella pratica si riferivano del resto quasi esclusivamente ai concorsi per le promozioni in appello, i quali effettivamente si dimostrarono meno opportuni, sia perchè, per riguardare un numero troppo vasto di magistrati, creavano un periodo di agitazioni e di perplessità non giovevole al regolare svolgimento del servizio giudiziario, sia perchè, prendendo in considerazione soltanto il maggior grado di merito dei concorrenti, finivano per escludere dalla promozione molti che, non mancando di requisiti lodevoli di attività e di coltura, per la loro anzianità di carriera e per i servizi egregiamente prestati non avrebbero dovuto essere trascurati del tutto.

Tutto ciò non si verifica per le promozioni in Corte di cassazione, le quali, come si disse, devono essere riservate ai migliori. Ed inoltre, trattandosi di un più ristretto numero di promozioni, lo svolgimento delle operazioni del concorso riesce più rapido.

Limitato quindi alle promozioni per la Corte di cassazione, il metodo del concorso può essere ripristinato senza esitazioni.

Sulle norme particolareggiate che devono regolare le operazioni del concorso non occorre fermarsi. E' opportuno però qualche chiarimento per quanto riguarda le condizioni di ammissione al concorso.

Il concorso è aperto di regola a tutti i magistrati dopo sette anni di grado. Non è sembrato opportuno stabilire esclusioni di qualsiasi specie, perchè il sistema del concorso di per sè assicura la selezione e non vi è ragione per stabilire a priori presunzioni di demerito, impedendo la partecipazione al concorso a chiunque creda di sottoporsi a tale prova. La speciale disposizione dell'articolo 71 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, la quale vietava l'accesso in Corte di cassazione al magistrato, che, nella promozione al grado precedente, non avesse conseguita almeno la classificazione di promovibile a scelta, era connessa al sistema degli scrutini, ma non sarebbe giustificata col nuovo sistema.

Delle classificazioni di merito conseguite nel grado precedente si tiene conto, invece, per ammettere al concorso con qualche anticipazione coloro che furono già segnalati come magistrati distinti. L'anzianità di 4 anni di grado basta ai fini dell'ammissione al concorso per coloro che, nello scrutinio al grado precedente, ebbero una classificazione non inferiore a quella di promovibile a scelta a voti unanimi.

Il sistema degli scrutini per anticipazione per la promozione al grado di consigliere di appello e le disposizioni ora esposte per il concorso valgono a rendere assai più celere, in confronto di quanto non sia oggi, l'andamento della carriera dei magistrati.

Tenuto conto che per effetto degli scrutini anticipati la promozione a consigliere di Corte di appello potrebbe avvenire dopo 18 o 20 anni dalla nomina ad uditore, i magistrati più meritevoli potranno giungere in Corte di cassazione tra il 22° e il 25° anno di carriera, vale a dire intorno al 50° anno di età, cioè in pieno vigore fisico ed intellettuale. Secondo il sistema odierno invece, fatta eccezione forse per il piccolo nucleo residuale dei magistrati provenienti dai concorsi della legge Orlando del 1907, per tutti gli altri occorrerebbero non meno di 25 anni di carriera per la promozione a consigliere di Corte di appello, e la permanenza di almeno 10 anni nel detto grado prima che giunga il turno dello scrutinio per la promozione al grado superiore. Sicchè in definitiva nessuno, qualunque sia il suo grado di valore, potrebbe in avvenire giungere in Corte di cassazione prima di aver raggiunto 60 anni di età.

L'acceleramento di carriera che le nuove norme consentono sarà notevole per quei magistrati che potranno usufruire completamente del nuovo sistema. Ma per coloro che sono stati già promossi al grado di consigliere di Corte di appello o parificato senza aver potuto godere di alcuna anticipazione nello scrutinio, l'acceleramento risulterà più limitato ed essi verranno a trovarsi in una condizione meno vantaggiosa in confronto dei loro colleghi successivamente promossi.

Per attenuare questa disparità di trattamento si è manifestata necessaria una particolare disposizione a favore di coloro che nei detti scrutini ebbero la classificazione di merito eccezionale.

Essi potranno presentarsi al concorso solo dopo due anni di grado, purchè abbiano non meno di 25 anni di carriera.

La disposizione è stata estesa anche a coloro che, negli scrutini eseguiti secondo le norme del R. decreto 7 giugno 1923 e del nuovo ordinamento, abbiano conseguita la classificazione di merito distinto, limitatamente però a quelli che ottennero tale classificazione a voti unanimi sebbene sia da prevedere che per grande parte di essi la disposizione speciale non abbia opportunità di applicazione, perchè, come già si è osservato, il nuovo sistema degli scrutini accelera notevolmente la carriera e quindi i più meritevoli potranno presentarsi al concorso, anche prima del 25° anno di carriera, dopo 4 anni di grado, secondo le norme generali.

Non è sfuggita la condizione di un altro gruppo di magistrati scrutinati anteriormente al R. decreto 7 giugno 1923. Un certo numero di tali magistrati ebbe nello scrutinio alcuni voti per la classificazione di merito eccezionale. Non è da escludere che qualcuno di essi, se lo scrutinio fosse avvenuto secondo le norme del decreto ora ricordato, avrebbe forse conseguita quella stessa classificazione di merito distinto, la quale, se a voti unanimi, conferisce ai colleghi scrutinati e promossi dopo, il diritto di presentarsi ai concorsi per la promozione in Corte cassazione dopo due soli anni di grado.

Non è sembrato peraltro che vi fosse modo di ovviare a questo inconveniente, considerato sopratutto che la disposizione è limitata ai classificati di merito distinto a voti unanimi, i quali non potrebbero essere messi alla stessa stregua di tutti coloro — e sono moltissimi — che ebbero qualche voto per la classificazione di merito eccezionale, nè si potrebbero fare fra questi arbitrarie distinzioni.

***

Assai notevoli sono le disposizioni relative agli uffici direttivi delle Corti di appello e parificati. La soppressione del corrispondente grado gerarchico e l'unificazione di esso con quello di consigliere di Corte di cassazione hanno una duplice finalità.

In primo luogo varranno ad elevare il prestigio dei consiglieri di corte di cassazione che non saranno più inferiori in grado ai capi delle Corti di appello. Tale elevazione è necessaria ora che la Corte di cassazione è unica e, come tale, deve godere della massima autorità.

In secondo luogo la soppressione del grado renderà possibile all'amministrazione di scegliere, con maggiore ampiezza, coloro che, per le loro attitudini direttive, risultino più idonei agli uffici delicati di capi delle Corti di appello.

Poichè il conferimento dell'ufficio di Capo di corte non costituisce più una promozione di grado e coloro ai quali tali uffici sono conferiti conservano il loro posto di graduatoria in confronto dei propri colleghi, l'amministrazione non sarà più vincolata da quei riguardi di carriera, che trattandosi di alti magistrati hanno sempre esercitato una notevole influenza.

Questa innovazione non deve peraltro menomare in modo alcuno il prestigio e l'autorità dei capi di Corte. E' perciò stabilito che i magistrati ai quali sono conferiti tali uffici hanno tutte le prerogative e le dignità che sono attualmente connesse ai corrispondenti gradi gerarchici ora soppressi e che la garanzia della inamovibilità copre i magistrati giudicanti anche nel riguardo dell'incarico ad essi attribuito.

La innovazione per le ragioni ora accennate costituisce una necessità assoluta, che da più tempo è generalmente riconosciuta, come ne fanno fede gli anteriori progetti di riforma giudiziaria, che, in maniera più o meno estesa e completa, proponevano siffatta unificazione di gradi. E' da notare fra l'altro che le norme particolareggiate sulle promozioni riguardano esclusivamente i gradi della magistratura fino a quello di consigliere di Corte di cassazione. Una volta raggiunto questo grado, nessun ulteriore scrutinio o altra forma speciale di valutazione di merito sussiste. Per conseguenza la distinzione tra i gradi di consigliere di Cassazione e di capo Corte non aveva altra base che quella della diversità delle funzioni: sicchè, in realtà, soltanto di diversità di funzioni e non già di diversità di grado si deve parlare.

Da essa non è a temere una diminuzione dell'indipendenza della magistratura, come da qualcuno forse si pensa, nella considerazione che la scelta dei capi di Corte di appello rimane affidata al Governo. Anche oggi la nomina dei capi delle Corti di appello è di esclusiva competenza del Consiglio dei Ministri, senza alcuna ingerenza di altri organi. Sotto questo riflesso quindi nulla è innovato.

La modificazione consiste solo in ciò che, mentre oggi la nomina a capo di Corte costituisce una promozione di grado che non viene generalmente negata ai magistrati più anziani, dei quali, in mancanza di speciali demeriti, non si ritiene di poter troncare la carriera, col nuovo sistema verranno a cessare tali particolari preoccupazioni e la scelta potrà essere fatta dal Governo con esclusivo riguardo alle attitudini dei singoli magistrati. Non si renderà più necessario — come fin ora frequentemente è avvenuto — distogliere dalle funzioni di consigliere di Corte di cassazione magistrati che tale ufficio compiono egregiamente. Ne guadagnerà l'amministrazione della giustizia e ne avranno vantaggio gli stessi magistrati, i quali potranno esercitare l'ufficio che per ciascuno di essi è più indicato, senza che ciò costituisca menomazione perchè nessun avanzamento è connesso al mutamento di funzioni.

Non è a temere nemmeno che la unificazione dei gradi tragga una diminuzione del prestigio dei capi di Corte, perchè, come si è detto, la innovazione vale ad elevare la posizione dei consiglier

di Corte di cassazione non già a diminuire in qualsiasi senso quella dei capi di Corte. In ogni modo è esplicitamente stabilito che il conferimento dell'incarico di capo di Corte conferisce al magistrato che ne è investito tutte le prerogative e le dignità attualmente concesse al corrispondente grado gerarchico che viene soppresso.

Infine non sarebbe nemmeno fondato il timore che una diminuzione di indipendenza possa derivare dal fatto che l'ufficio di capo di Corte costituisce un semplice incarico. Poichè l'incarico è coperto dalla garanzia dell'inamovibilità, nulla vi è da temere sotto questo aspetto. Vero è che, trattandosi di un incarico, bisognava pure prevedere la possibilità della revoca. Ma nemmeno siffatta previsione può costituire un motivo di preoccupazione, perchè anche oggi potrebbe presentarsi la possibilità di rimuovere un capo di Corte e per tale eventualità è molto dubbio, secondo l'ordinamento attuale, se occorra il parere del Consiglio superiore della magistratura, secondo l'art. 4 della legge 24 luglio 1908, per il caso di tramutamento di ufficio, mentre le nuove norme regolano precisamente questa materia, richiedendo l'intervento del Consiglio superiore della magistratura in seduta plenaria e disponendo che il provvedimento debba essere preso su parere conforme del detto Consiglio. Sicchè, sostanzialmente, il nuovo ordinamento stabilisce una garanzia che oggi non esiste, limitando i poteri del Governo.

* * *

Essendo adottato, come si disse, il sistema del concorso per e promozioni in Corte di cassazione, sembrò opportuno affidare le le operazioni del concorso ad una commissione di alti magistrati, da nominarsi volta per volta, piuttosto che ad un organo permanente. E' superfluo accennare alle ragioni che, nell'interesse così dei concorrenti come di coloro che devono giudicare di essi, rendono più conveniente tale soluzione.

Le attuali attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura vengono così a ridursi notevolmente, giacchè la sua attività, per quanto riguarda la materia delle promozioni, sarà limitata agli scrutini dei giudici e dei sostituti procuratori del Re. Cadono così quasi del tutto le attuali attribuzioni della prima sezione del Consiglio superiore, il quale potrà quindi essere formato di una sola sezione con cinque membri effettivi, oltre un certo numero di membri supplenti.

Si è ritenuto poi opportuno modificare anche l'attuale sistema di nomina, non sembrando conveniente turbare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria col chiamare di tratto in tratto tutta la magistratura del Regno ad eleggere i componenti del Consiglio superiore. La preparazione delle elezioni, gli attriti tra magistrati di varie tendenze, le polemiche che ne derivano non sono davvero consone alla serenità della funzione giudiziaria, che per troppo tempo rimane scossa. Non vi è nessuna ragione per allontanarsi dal sistema della nomina Regia, che è stato in vigore per una lunghissima serie di anni e che solo recentemente si credè di modificare con dubbio senso di opportunità.

* * *

Brevi illustrazioni richiedono le disposizioni generali e transitorie.

La opportunità di alcune modificazioni alle norme attualmente vigenti sulla incompatibilità è indicata dalla esperienza, che ha dimostrato come talvolta alcune disposizioni eccessivamente proibitive, determinate da preconcetti, non giovano alle reali esigenze dell'amministrazione della giustizia e creano imbarazzi non lievi.

La riduzione del numero dei magistrati, in rapporto alla necessità degli uffici giudiziari, ha consigliato la disposizione dell'art. 48.

I ritocchi alla legge sulle guarentigie e sulla disciplina della magistratura, per ciò che concerne la composizione dei tribunali disciplinari, sono determinati dalla necessità di coordinamento con le nuove norme che, mentre escludono la elezione per la nomina dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, ne modificano la costituzione, riducendo il numero dei suoi membri.

Sull'opportunità delle norme relative all'attività delle sezioni distaccate delle Corti di appello non possono esservi dissensi.

Le disposizioni transitorie, tendenti a coordinare le nuove norme con quelle preesistenti, non richiedono lunghe spiegazioni. Esse sono determinate quasi tutte dalle eccezionali esigenze del momento in relazione al larghissimo movimento di magistrati reso necessario per la sistemazione degli uffici giudiziari in conseguenza delle nuove tabelle organiche. Si sono perciò dettate norme speciali che consentono di coprire i posti che si rendono vacanti, anche prima che siano ultimati gli scrutini in corso, salvo a regolare le rispettiva posizione dei magistrati promossi in modo che ciascuno di essi prenda il posto che gli compete.

Si è inoltre stabilito che nel primo periodo di attuazione delle nuove norme, le proporzioni stabilite per le varie categorie di promovibili siano derogabili.

Sono stati regolati alcuni casi particolari in relazione agli scrutini in corso.

Altre norme riguardano, infine, la prima attuazine di alcuni punti del nuovo ordinamento.

* * *

Alle nuove norme regolatrici della carriera della magistratura segue una serie di disposizioni speciali per i magistrati dei territori di nuova annessione, provenienti dalla cessata amministrazione austriaca.

Già assimilata economicamente a quella del Regno, per effetto dei Regi decreti 16 giugno 1921, n. 1017, 20 ottobre successivo numero 1548, e 28 dicembre 1922, n. 1759, la magistratura proveniente dalla amministrazione austriaca attende tuttora una sistemazione definitiva che, facendola anzitutto uscire dallo stato di provvisorietà che fu conseguenza inevitabile della forma stessa del passaggio immediato all'amministrazione italiana, ne regolasse lo stato giuridico, in armonia coll'ordinamento giudiziario del Regno.

Le disposizioni proposte mirano anzitutto a una determinazione del personale da conservare definitivamente in servizio.

Tale determinazione sarà il risultato di un triplice ordine di provvedimenti:

1° eventuale revoca delle conferme o riassunzioni in servizio provvisorio disposte in conformità delle norme emanate dal Comando supremo del R. esercito e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2° applicazione dei limiti di età nella misura stabilita pei magistrati del Regno;

3° dispensa dal servizio di coloro che per malattia, incapacità, insufficiente conoscenza della lingua italiana, poca produttività o per altri motivi non siano ritenuti in condizioni di adempiere convenientemente il loro ufficio. La insufficiente conoscenza della lingua italiana è stata qui ritenuta giusto motivo di eliminazione, non essendo ammissibile che un funzionario dell'amministrazione della giustizia ignori la lingua nazionale dello Stato a cui serve, mentre ogni apprezzabile difficoltà nei riguardi dei funzionari appartenenti a popolazioni allogene, deve ritenersi ormai superata, trascorsi cinque anni dall'armistizio.

Come vedesi, salvo i collocamenti a riposo per limiti di età, trattasi di provvedimenti di eliminazione aventi carattere essenzialmente discrezionale e, per una parte, anche squisitamente politico. Essi, comunque, sono stati accompagnati dalla guarentigia del parere di una speciale commissione composta di alti magistrati sotto la presidenza del Ministro e costituita precisamente per la sistemazione giuridica della magistratura proveniente dal cessato regime.

Avvenute le eliminazioni suaccennate, la commissione suddetta procederà alla formazione di un elenco transitorio del personale rimasto definitivamente in servizio, applicando la distinzione dei gradi in conformità della magistratura del Regno. A tale fine la commissione sottoporrà a revisione i provvedimenti di avanzamento di rango disposti dopo il 3 novembre 1918, per proporne eventualmente la revoca o la modificazione, come ha facoltà di proporre i provvedimenti di riparazione per coloro che subirono danni di carriera per motivi di persecuzione politica: atto questo della più evidente inoppugnabile giustizia.

L'accennata revisione delle promozioni è poi giustificata pienamente non solo dalla provvisorietà che vi è intrinseca, ma anche dal fatto che, per necessità di cose, quelle promozioni non sono state accompagnate da una normale valutazione del merito dei promossi, a prescindere che il maggior numero di esse ha avuto luogo per effetto di una disposizione generale emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare 4 novembre 1919, per la quale si intesero promossi automaticamente alla classe di rango superiore tutti coloro, che, col semplice decorso del tempo, ne avessero raggiunto gli emolumenti. Disposizione questa completamente nuova anche a termini dell'ordinamento austriaco, e che fu determinata soltanto da ragioni contingenti di opportunità.

L'elenco transitorio pertanto avrà l'effetto immediato di far cessare ogni distinzione regionale fra la magistratura delle varie provincie annesse, e di attuare senz'altro la distinzione dei gradi con le relative denominazioni secondo l'ordinamento giudiziario del Regno. Esso poi sarà sopratutto la base fondamentale della successiva fusione nel ruolo generale, che dovrà essere compiuta entro un anno, ed è affidata al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, nel procedere alla fusione, terrà presente la posizione di ciascun magistrato nel ruolo transitorio, con riguardo a quella dei magistrati del ruolo generale aventi pari anzianità di servizio ed in analoghe condizioni di merito.

Allorchè sarà avvenuta la fusione dei ruoli, la carriera dei magistrati provenienti dal cessato regime avrà naturalmente lo stesso svolgimento di quella degli altri magistrati del Regno. In pendenza però del ruolo transitorio, tranne pei posti di consigliere di Cassazione e parificati, pei quali il concorso sarà sempre unico per tutta la magistratura, compresa quella proveniente dal cessato regime, le promozioni avranno luogo separatamente, ma con metodo analogo a quello stabilito pei magistrati del ruolo generale, serbando inoltre

una giusta proporzione fra i posti da conferire ai magistrati dei due ruoli. I magistrati promossi passano direttamente nel ruolo generale, prendendovi posto secondo la data della loro nomina, ed anticipando così automaticamente e gradatamente la fusione dei ruoli.

Al modo di coprire i posti assegnati agli uffici delle nuove provincie dalle nuove tabelle, in quanto eccedano il numero dei magistrati provenienti dal cessato regime, provvede l'art. 69, stabilendo che, fin dalla prima attuazione delle tabelle stesse, i posti eccedenti saranno coperti con magistrati del ruolo generale, in aumento del quale va senz'altro l'eccedenza medesima.

Si ricorda peraltro che le nuove tabelle del personale addetto agli uffici giudiziari delle nuove provincie hanno carattere transitorio e saranno definitivamente stabilite quando verrà esteso alle nuove provincie il Codice di procedura civile. Qualora pertanto nello stabilire definitivamente le nuove tabelle, dovesse rendersi necessario ridurre il numero dei funzionari addetti agli uffici giudiziari delle dette provincie e per effetto di tale riduzione risultasse un'eccedenza di personale, alla sistemazione di questo si provvederà, anche dopo avvenuta l'unificazione del ruolo, con speciali norme da emanare, come è prescritto nell'articolo 1 del R. decreto col quale vengono approvate le tabelle provvisorie suddette.

Gli articoli 76, 77 e 78 stabiliscono poi un'esame speciale per la nomina a giudice aggiunto degli attuali ascoltanti e praticanti presso i collegi giudiziari delle nuove provincie, rimanendo abrogato il precedente Regio decreto 29 agosto 1922, n. 1308 sullo stesso argomento. Si tratta di personale assunto dall'autorità italiana, e che in generale ha prestato e presta apprezzati servizi all'amministrazione della giustizia, sotto l'affidamento di una definitiva assunzione.

Data infine l'accennata impossibilità di una estensione generica e simultanea di tutte le svariate disposizioni riguardanti lo stato giuridico della magistratura del Regno, l'art. 79, mentre estende immediatamente ai magistrati provenienti dalla cessata amministrazione austriaca le disposizioni relative all'ordinamento disciplinare, ai limiti di età, alle aspettative ed alle permissioni di assenza, rinvia ad altro successivo provvedimento le norme occorrenti per la estensione di tutte le altre disposizioni dell'ordinamento giudiziario patrio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DELLA CARRIERA GIUDIZIARIA.

CAPO I. — *Dei gradi della magistratura.*

Art. 1.

I gradi della magistratura sono:

1° uditore;

2° giudice aggiunto;

3° giudice e sostituto procuratore del Re;

4° consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di appello;

5° consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione;

6° primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione.

Art. 2.

I giudici aggiunti esercitano nelle preture le funzioni di pretore o di vice pretore, assumendo il titolo di pretore aggiunto.

Le stesse funzioni possono essere esercitate anche dai giudici; però la loro destinazione alle preture in qualità di vicepretori col titolo di pretori aggiunti può aver luogo soltanto nel caso che il titolare abbia il grado di giudice e sia più anziano.

I consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte d'appello esercitano, rispettivamente anche le funzioni di presidente o di presidente di sezione di tribunale e di procuratore del Re o di procuratore del Re aggiunto. Nei tribunali più importanti le funzioni di capo dell'ufficio di istruzione sono esercitate anche da magistrati aventi grado di consigliere di Corte d'appello.

Nei tribunali indicati nell'articolo 2 del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1165, le funzioni di presidente e di procuratore del Re sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere e di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione.

I consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte di cassazione esercitano anche, nelle Corti di appello, le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale. Possono inoltre essere loro conferiti il titolo e le funzioni di primo presidente di Corte di appello o di presidente di sezione di Corte di cassazione o di procuratore generale di Corte di appello o di avvocato generale di Corte di cassazione secondo le disposizioni dell'articolo 36.

CAPO II. — *Del concorso di ammissione in magistratura e degli uditori giudiziari.*

Art. 3.

Al concorso per i posti di uditore giudiziario sono ammessi i laureati in legge di età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30 anni, che abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Art. 4.

Il concorso ha luogo in Roma, di regola, una volta l'anno.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro Guardasigilli e composta di nove membri scelti fra magistrati, in numero non minore di cinque, professori delle facoltà di giurisprudenza e avvocati esercenti.

Ne fa parte, con voto consultivo, il capo del personale della magistratura, o chi ne fa le veci, che dirige le operazioni del concorso.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto amministrativo;

c) diritto penale;

2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto costituzionale e sul diritto romano.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti devono avere riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove scritte ed orali e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei non sono ammessi ad altri concorsi.

Art. 5.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti è preferito chi, avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore di guerra e, in via sussidiaria, della croce di guerra. Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza è data al più anziano di età.

Sono nominati, con decreto Ministeriale, uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Le ulteriori norme per lo svolgimento del concorso e per la revisione dei lavori sono date con Regio decreto.

Art. 6.

Gli uditori giudiziari sono destinati, con decreto Ministeriale, alle preture per compiervi un tirocinio per un tempo non minore di sei mesi.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo, previo parere favorevole dei capi del tribunale da cui dipende la pretura dove hanno fatto il tirocinio, possono essere nominati vice pretori.

Gli uditori possono anche essere destinati a supplire i pretori mancanti o impediti quando abbiano esercitate le funzioni di vice pretori per almeno tre mesi.

CAPO III. — *Dell'esame pratico per la nomina a giudice aggiunto.*

Art. 7.

L'uditore giudiziario che abbia compiuto almeno due anni di tirocinio effettivo, può conseguire la nomina a giudice aggiunto, quando superi con buon esito la prova di un esame, al quale può presentarsi dopo almeno diciotto mesi di tirocinio.

La disposizione si applica anche agli attuali uditori giudiziari che furono nominati in seguito a concorsi indetti in esecuzione del

Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978; ma essi potranno essere ammessi all'esame quando abbiano compiuto almeno un anno di tirocinio e conseguire la nomina a giudice aggiunto anche prima del compimento dei due anni di tirocinio, qualora le esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 8.

L'esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno, dinanzi una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro della giustizia e composta di sette membri scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e delle Corti di appello.

Le prove di esame sono scritte e orali.

Le prove scritte consistono nello svolgmento in forma di sentenza di quattro tesi rispettivamente sul diritto e la procedura civile, sul diritto e la procedura penale, sul diritto commerciale e sul diritto amministrativo.

La prova orale è specialmente diretta ad accertare la cognizone del diritto positivo nelle materie sulle quali versano le prove scritte.

Art. 9.

Compiuto l'esame, la Commissione procede alla classificazione degli aspiranti che abbiano riportato in ciascuna prova almeno sei decimi e non meno di sette decimi nell'insieme di esse, secondo un criterio complessivo desunto:

a) dai voti conseguiti nell'esame;

b) dalla classificazione ottenuta nel concorso per uditore giudiziario;

c) dai titoli presentati (esclusa la tesi di laurea) e dalle informazioni raccolte, giusta le norme da stabilirsi con Regio decreto, intorno alle attitudini, alle funzioni giudiziarie ed alla capacità e condotta del candidato durante il tirocinio.

A coloro che abbiano conseguito non meno di nove decimi nell'insieme delle prove e siano stati classificati fra i primi dieci, la Commissione può aggiungere una speciale dichiarazione di merito, della quale sarà fatta menzione nel verbale.

Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

Essi saranno nominati giudici aggiunti, a misura che vi siano posti vacanti, nell'ordine della loro classificazione. I giudici aggiunti prendono posto nel ruolo dei giudici, rimanendo fermo il numero complessivo stabilito nella tabella *E* del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

L'uditore che, nel termine di quattro anni dalla nomina, non si sia presentato all'esame e quello che, presentatosi all'esame sia stato dichiarato per due volte non idoneo, è dispensato dal servizio.

Art. 10.

I giudici aggiunti, all'atto della loro nomina, devono essere destinati nelle preture ad esercitarvi le funzioni di pretore o di pretore aggiunto.

Per coloro che nell'esame pratico ottennero la speciale dichiarazione di merito si terrà conto, nell'assegnazione alla pretura, della designazione della regione in cui preferiscono essere destinati.

CAPO IV. — *Delle promozioni a giudice.*

Art. 11.

I giudici aggiunti potranno essere nominati giudici o sostituti procuratori del Re dopo tre anni di effettivo servizio nelle funzioni suindicate, in base a giudizio di promovibilità dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello. All'atto della nomina saranno destinati nei tribunali o nelle preture secondo le vacanze dei posti e le esigenze del servizio.

Il Consiglio giudiziario emetterà la sua deliberazione, motivata, sulle informazioni fornite dai capi gerarchici circa la capacità, cultura, operosità e condotta, e in genere circa l'opera del magistrato, specificando se questi sia promovibile nella carriera giudicante o nella requirente o in entrambe le carriere.

Contro la deliberazione di impromovibilità è consentito all'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevutane, di presentare ricorso al Consiglio superiore della magistratura a sezione semplice.

E' riservata in ogni caso al Ministro la facoltà di provocare, entro lo stesso termine, la revisione della deliberazione del Consiglio giudiziario da parte del Consiglio superiore della magistratura, sempre a sezione semplice.

Il magistrato che sia stato dichiarato impromovibile, con deliberazione definitiva, è dispensato dal servizio.

CAPO V. — *Delle promozioni in Corte di appello.*

Art. 12.

Le promozioni al grado di consigliere di Corte di appello e parificato sono fatte in seguito a scrutinio con le norme seguenti.

Art. 13.

Il Ministro della giustizia, tenuto conto delle probabilità di vacanze, richiede al Consiglio superiore della magistratura di procedere allo scrutinio a turno di anzianità dei giudici e sostituti procuratori del Re compresi entro un determinato numero della graduatoria.

La richiesta del Ministro è fatta di regola una volta l'anno. Una seconda richiesta nel corso del medesimo anno può essere fatta solo nel caso che il numero dei magistrati già scrutinati, tenuto conto delle classificazioni ottenute, non risulti sufficiente per le promozioni da conferire.

Ogni richiesta deve comprendere non meno di cinquanta magistrati e non più di cento, oltre quelli che sono fuori del ruolo organico, i quali sono sottoposti a scrutinio insieme ai loro colleghi che occupano in graduatoria il posto di ruolo immediatamente precedente.

Art. 14.

La richiesta del Ministro della giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scrutinare a turno di anzianità, del termine entro il quale gli interessati devono inviare i lavori e i titoli per lo scrutinio e del periodo al quale devono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, con l'avvertenza che allo scrutinio possono presentarsi, oltre i magistrati a cui la richiesta si riferisce, anche coloro che si trovino nelle condizioni indicate nello articolo seguente.

Art. 15.

Possono chiedere di essere scrutinati prima del proprio turno di anzianità i giudici e i sostituti procuratori del Re che siano compresi entro il seicentesimo numero di graduatoria dopo quello dell'ultimo al quale si riferisce la richiesta di scrutinio a turno, se per capacità e cultura giuridica non comune e ottima condotta siano dichiarati, con deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, meritevoli di essere ammessi allo scrutinio con anticipazione. Il Consiglio giudiziario, nel prendere la decisione, deve avere prevalentemente riguardo all'attività prestata dal magistrato in relazione alle funzioni che esercita.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario che ritenga il magistrato non meritevole dell'ammissione allo scrutinio anticipato l'interessato può ricorrere, entro il termine di 15 giorni, al Consiglio superiore della magistratura, il quale delibera definitivamente sulla ammissione, prorogando, se occorra, a favore del magistrato ammesso tardivamente allo scrutinio, il termine per la presentazione dei titoli e dei documenti per lo scrutinio medesimo.

Coloro che in occasione di precedenti scrutini con anticipazione, esclusi quelli disposti dall'articolo 23 del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253, siano stati ritenuti per due volte non meritevoli dell'ammissione agli scrutini stessi, non potranno successivamente essere ammessi allo crutinio prima del loro turno di anzianità.

La deliberazione del Consiglio giudiziario non occorre per coloro che nell'esame pratico abbiano ottenuta la speciale dichiarazione di merito a norma dell'articolo 9.

Non sono ammessi in ogni caso allo scrutinio prima del loro turno coloro ai quali in seguito a giudizio disciplinare sia stato inflitto un provvedimento superiore all'ammonizione.

Per gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re si osservano inoltre le seguenti norme.

La deliberazione del Consiglio giudiziario non occorre per coloro che abbiano conseguito il grado attuale per merito a norma della legge 14 luglio 1907, n. 511, ovvero in seguito a scrutinio nel quale siano stati dichiarati promovibili a scelta a voti unanimi.

La deliberazione sarà senza effetto per coloro che non furono dichiarati promovibili dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello a norma dell'articolo 19 della legge medesima o che infine nello scrutinio per la promozione al grado attuale, secondo gli ordinamenti del tempo, non conseguirono la classificazione di promovibili a scelta.

Art. 16.

La domanda di scrutinio indicata nell'articolo precedente, insieme ai lavori, titoli e documenti, deve essere inviata al Ministro entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nel *Bollettino Ufficiale.*

Qualsiasi domanda inviata prima della pubblicazione dell'avviso o dopo la scadenza del termine ivi fissato, è senza effetto.

Qualora occorra la dichiarazione del Consiglio giudiziario richiesta nell'articolo precedente, la domanda deve essere corredata della detta dichiarazione.

Per i magistrati che prestino servizio da oltre un biennio presso uffici non dipendenti dalla Corte di appello, la dichiarazione può essere fatta dai capi dell'ufficio ai quali sono addetti; e, per coloro che prestino servizio come applicati o trattenuti presso il Ministero della giustizia, sarà fatta dal Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero.

In ogni caso, copia della domanda, quando questa sia direttamente inviata al Ministero, dovrà essere dall'interessato presentata ai suoi capi gerarchici, i quali provvederanno ad inviare al Ministero le informazioni necessarie per lo scrutinio.

Art. 17.

Lo scrutinio a turno dei magistrati che abbiano presentato i loro titoli entro il termine stabilito e quello di coloro che ne abbiano fatta domanda entro il termine medesimo a' sensi dei due articoli precedenti, devono essere eseguiti dal Consiglio superiore in una medesima sessione di lavoro.

Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio a turno, non inviano i lavori nel termine prefisso, pure non perdendo il diritto allo scrutinio in epoca successiva, non possono pretendere di essere scrutinati durante la sessione in corso.

Prima che siano ultimati tutti gli scrutini indicati nella prima parte del presente articolo non possono essere iniziati nuovi scrutini derivanti da richieste successive.

Art. 18.

Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti a preferenza i lavori giudiziari designati secondo le norme che saranno dettate con Regio decreto e l'opera del magistrato.

Per coloro che appartengono al pubblico ministero, si terranno in particolare conto le informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti e sul modo col quale queste sono state esercitate.

Per i magistrati residenti all'estero o nelle colonie per ragioni di ufficio o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari si terrà conto preferibilmente dei lavori del loro ufficio, di carattere giudiziario o affini alle materie giuridiche, e dell'attività del magistrato in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati.

Art. 19.

I magistrati ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in promovibili semplicemente, in promovibili a scelta e in promovibili per merito distinto.

La classificazione di promovibile per merito distinto è attribuita a quei magistrati dei quali il grado di merito sia ritenuto notevolmente superiore a quello medio dei colleghi classificati promovibili a scelta.

La detta classificazione deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.

Il Consiglio Superiore indicherà inoltre se il magistrato sia egualmente idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti ovvero alle une a preferenza delle altre.

Della deliberazione relativa allo scrutinio può essere richiesta la revisione allo stesso Consiglio superiore in assemblea plenaria così dall'interessato come dal Ministro.

Art. 20.

Ultimati gli scrutini, saranno formati in base ai risultati di essi tre elenchi di promovibili, secondo le rispettive classificazioni.

Negli elenchi dei promovibili per merito distinto e dei promovibili a scelta prenderanno posto, secondo la classificazione ottenuta, tutti i magistrati che sono stati scrutinati in una stessa sessione, osservato l'ordine della rispettiva anzianità. Ma quelli scrutinati prima del loro turno hanno diritto di prendere posto nell'elenco dei promovibili a scelta solo se abbiano conseguito tale classificazione a voti unanimi e in ogni caso di seguito a quelli scrutinati a turno di anzianità anche se classificati promovibili a scelta a semplice maggioranza. Qualora gli scrutinati con anticipazione abbiano invece conseguito la classificazione di promovibili a scelta a maggioranza essi saranno successivamente collocati negli elenchi che verranno formati in seguito agli scrutini a turno dei loro colleghi di pari anzianità, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 21.

I detti elenchi, una volta formati, diventano irrevocabili salvo gli eventuali spostamenti in seguito a deliberazioni del Consiglio superiore a norma dell'articolo 19 ultimo comma. I magistrati scrutinati posteriormente per qualsiasi ragione, anche se più anziani, dovranno prendere posto negli elenchi che saranno formati successivamente.

L'elenco dei magistrati dichiarati promovibili semplicemente è unico. In esso ciascun magistrato prenderà posto secondo la propria anzianità qualunque sia il tempo in cui venga scrutinato.

Art. 21.

I magistrati classificati promovibili per merito distinto sono promossi con preferenza su tutti gli altri, anche se questi siano stati scrutinati in epoca anteriore, ma non oltre il limite di due quinti delle promozioni complessive dell'anno.

Le altre promozioni sono conferite per quattro quinti ai promovibili a scelta e per un quinto ai promovibili semplicemente.

Tra i magistrati egualmente classificati l'ordine della promozione è determinato dalle seguenti regole.

Tra i promovibili per merito distinto l'ordine è determinato da quello di iscrizione nell'elenco. Coloro che hanno ottenuta tale classificazione a voti unanimi sono però preferiti a quelli che conseguirono la stessa classificazione con quattro quinti dei voti; ma se si tratti di scrutinati con anticipazione, la preferenza spetta soltanto in confronto dei colleghi parimenti scrutinati prima del loro turno di anzianità. Gli iscritti in elenchi di successiva formazione non possono in nessun caso essere preferiti a quelli collocati nell'elenco precedente.

Tra i promovibili a scelta l'ordine è egualmente determinato da quello dell'iscrizione nell'elenco, e gli inscritti in elenchi di successiva formazione sono promossi successivamente. Ma l'ordine è spostato per effetto della designazione delle attitudini del magistrato alle funzioni giudicanti o alle requirenti. Inoltre i promovibili a scelta che abbiano ottenuto almeno due voti per la promovibilità per merito distinto sono promossi con l'anticipazione di posti dodici sui loro colleghi.

L'ordine di promozione tra i promovibili semplicemente è determinato dall'anzianità di graduatoria.

Il magistrato che per qualsiasi ragione non sia promosso entro i tre anni successivi a quello in cui ebbe luogo lo scrutinio, deve essere sottoposto a nuovo scrutinio. Se in questo sia confermata la precedente classificazione, il magistrato conserva il proprio posto nell'elenco in cui fu iscritto.

Deve essere sottoposto a nuovo scrutinio, dopo il decorso di due anni, il magistrato dichiarato impromovibile. Qualora tale dichiarazione sia confermata, egli è dispensato dal servizio.

CAPO VI. — *Delle promozioni in Corte di cassazione.*

Art. 22.

Le promozioni ai gradi di consigliere di Corte di cassazione e parificati sono fatte esclusivamente per merito in seguito a concorso.

Annualmente il Ministro della giustizia, tenuto conto delle probabilità delle vacanze per l'anno successivo, determina il numero dei posti da mettere a concorso.

Il decreto del Ministro della giustizia viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 23.

Al concorso indicato nell'articolo precedente possono prendere parte i consiglieri di Corte di appello o i magistrati di grado parificato i quali abbiano almeno sette anni effettivi di grado. Possono altresì prendervi parte quelli che ne abbiano almeno quattro, se conseguirono, nello scrutinio per la promozione, una classificazione non inferiore a quella di promovibile a scelta a voti unanimi.

Gli attuali consiglieri di Corte di appello o parificati possono inoltre prendere parte al concorso quando abbiano conseguito il grado attuale da almeno due anni e contino complessivamente una effettiva anzianità di carriera non minore di 25 anni, compreso il periodo di uditorato, se furono classificati promovibili per merito eccezionale.

La disposizione del comma precedente è pure applicabile a coloro che siano stati classificati promovibili per merito distinto a voti unanimi negli scrutini eseguiti in base al Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253 e alle disposizioni del presente decreto.

L'anzianità di grado si computa dal giorno in cui il magistrato conseguì la promozione, salvo il caso di spostamento in graduatoria per effetto di passaggio dalla requirente alla giudicante, osservata la disposizione dell'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253.

Art. 24.

Coloro che a norma delle leggi vigenti siano stati ammessi in magistratura col grado di consigliere di Corte d'appello o parificato, senza che sia stata ad essi attribuita qualsiasi classifica-

zione, per prendere parte al concorso prima del compimento del settimo anno di grado dovranno sottoporsi a speciale scrutinio nel quale il Consiglio superiore, in base ai precedenti di carriera e ai titoli di merito, determinerà presuntivamente quale classificazione ciascuno di essi avrebbe potuto conseguire se a suo tempo fosse stato sottoposto a normale scrutinio per la promozione al grado attuale. La classificazione così attribuita dal Consiglio superiore vale esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso per la promozione al grado superiore a norma delle disposizioni del precedente articolo, salvo in ogni caso il minimo di quattro anni di anzianità nel grado attuale.

Art. 25.

I concorrenti devono trasmettere per via gerarchica al Ministero della giustizia non più tardi di due mesi dalla data della pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del decreto che indice il concorso la domanda, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno creda di aggiungere.

I lavori giudiziari (sentenze, ordinanze, requisitorie, ecc.), devono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno, che sarà indicato nell'avviso di concorso. Essi devono essere in numero di dieci. A questi il concorrente può aggiungerne altri a sua scelta, relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

Se durante il periodo indicato il concorrente non abbia redatto affatto lavori giudiziari o ne abbia redatto in numero minore di quello richiesto, deve far ciò constatare con un certificato del cancelliere competente, vistato per conferma dal capo dell'ufficio, e il numero dei lavori stessi sarà formato e completato con quelli fatti nel corso dell'anno precedente, ovvero, quando anche questo sia impossibile, in un altro periodo, la indicazione del quale sarà fatta, su richiesta del concorrente, dal presidente della Commissione indicata nell'art. 27.

Art. 26.

I capi delle Corti di appello trasmetteranno al Ministero motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.

Per i magistrati residenti all'estero o nelle colonie per ragioni di ufficio o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dello ufficio da cui dipendono o, trattandosi di magistrati trattenuti o applicati al Ministero, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 27.

Il concorso ha luogo davanti una Commissione nominata dal Ministro Guardasigilli e composta di cinque magistrati dei quali tre scelti fra coloro che hanno titolo non inferiore a primo presidente di Corte di appello o parificato e due fra i consiglieri di Corte di cassazione o magistrati con grado e funzioni equiparati. Il più elevato in grado o il più anziano fra i magistrati che hanno titolo di primo presidente o parificato presiede la Commissione. Saranno nominati due supplenti scelti fra i magistrati che esercitano funzioni di consigliere di Corte di cassazione o equiparate e che siano addetti agli uffici giudiziari di Roma.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dalla segreteria del Consiglio superiore.

Art. 28.

Il segretario della Commissione, ricevuti la domanda e i titoli del concorrente e le informazioni che lo riguardano, stende un riassunto dell'incartamento personale del concorrente medesimo, trasmessogli dalla competente divisione del Ministero. I lavori e i titoli presentati da ciascun concorrente saranno distribuiti fra i componenti della Commissione in conformità delle disposizioni del presidente. Il riassunto dell'incartamento e le informazioni dei capi di Corte saranno esaminati dal relatore che verrà nominato per ciascuno dal presidente.

Art. 29.

La Commissione procede all'esame dei lavori, dei titoli e documenti presentati da ciascun concorrente, dei precedenti di carriera del medesimo e delle classificazioni da lui ottenute nel grado precedente e dichiara con deliberazione motivata se per dottrina, capacità ed operosità e condotta egli sia meritevole di essere assunto al grado superiore, specificando, se del caso, la maggiore attitudine alla funzione giudicante o alla requirente.

Coloro che non siano dichiarati meritevoli possono prender parte ad un nuovo concorso, dopo almeno tre anni dal precedente.

Art. 30.

Nell'esame dei lavori e dei titoli si dovrà tener conto, a preferenza, dei lavori giudiziari del candidato e dell'opera da lui prestata nell'esercizio delle funzioni di magistrato.

Per i magistrati indicati nel capoverso dell'art. 26 si terrà preferibilmente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e della attività del concorrente in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati dal candidato.

Art. 31.

La Commissione procede quindi all'esame comparativo dei candidati dichiarati meritevoli di promozione, graduandoli per ordine di merito con l'assegnazione di un numero di punti a ciascuno dei detti condidati.

A questo scopo ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti.

Art. 32.

In base ai risultati della votazione si forma la graduatoria dei concorrenti. Nel caso di parità di voti ha la precedenza il più anziano nel grado.

I primi iscritti nella graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, conseguono la promozione al grado superiore secondo l'ordine della iscrizione, salvo la preferenza derivante dalla maggiore o minore attitudine del magistrato per la carriera giudicante e per la requirente e salvo il giudizio del Ministro sulla maggiore idoneità dell'uno o dell'altro magistrato in relazione al posto vacante.

In ogni caso le promozioni che venissero disposte modificandosi l'ordine della graduatoria, si intendono fatte con riserva di anzianità, e nel complesso delle promozioni disposte nel corso di un anno l'ordine della graduatoria del concorso deve risultare osservato rigorosamente, salvo il caso di rinunzia o di non accettazione della sede da parte del magistrato.

Art. 33.

Coloro che risultano iscritti nella graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso non conseguono alcun diritto alla promozione. Essi possono prendere parte al concorso successivo senza bisogno di presentare titoli o documenti diversi, e, a parità di voti, hanno preferenza su gli altri che partecipano al concorso medesimo.

Art. 34.

La Commissione nel corso dei propri lavori è chiamata anche a dare parere sulle eventuali domande di ammissione in magistratura, col grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato, degli avvocati esercenti e dei professori di università che ne abbiano i requisiti richiesti dalle leggi vigenti, nonchè sulle domande di nomina o di riammissione in magistratura, nello stesso grado, dei funzionari del Ministero della giustizia e degli affari di culto, dell'avvocatura erariale e dei magistrati che abbiano cessato di prestare servizio nell'ordine giudiziario.

CAPO VII. — *Degli uffici direttivi delle Corti di appello e parificati e della nomina del primo presidente e del procuratore generale della Corte di cassazione.*

Art. 35.

I gradi di consigliere di Corte di cassazione o parificato sono unificati con quelli di primo presidente o procuratore generale di Corte di appello, di presidente di sezione o avvocato generale della Corte di cassazione del Regno.

I magistrati attualmente investiti di questi gradi conservano il titolo e le funzioni che esercitano e prendono posto nel nuovo ruolo, osservato tra essi l'ordine derivante dalla rispettiva anzianità, con precedenza su tutti gli attuali consiglieri di Corte di cassazione e magistrati di grado equiparato.

Art. 36.

Il titolo e le funzioni di primo presidente e di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale della Corte di cassazione del Regno sono conferiti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi grado di consigliere di Corte di cassazione e parificato, scelti fra coloro che per i precedenti di carriera, per le classificazioni ottenute nelle promozioni, per il modo col quale hanno esercitato il loro ufficio nel grado attuale, risultino non solo distinti per cultura e dottrina giuridica ma anche forniti di particolari attitudini a funzioni di-

rettive in rapporto specialmente alla natura dell'ufficio da coprire, purchè in ogni caso abbiano conseguito il grado attuale almeno da tre anni.

Le funzioni di primo presidente e di procuratore generale di Corte di appello possono essere conferite a magistrati anche meno anziani dei presidenti di sezione e rispettivamente dell'avvocato generale di Corte di appello; ed egualmente le funzioni di presidente di sezione e di avvocato generale di Corte di cassazione possono essere conferite a magistrati anche meno anziani dei consiglieri addetti alle sezioni medesime e rispettivamente dei sostituti procuratori generali.

Art. 37.

Il conferimento del titolo e delle funzioni indicati nell'articolo precedente attribuisce al magistrato che ne è investito tutte le prerogative e le dignità attualmente connesse ai corrispondenti gradi gerarchici che vengono soppressi.

La garanzia della inamovibilità copre i magistrati ai quali siano conferite le funzioni di primo presidente di Corte di appello o di presidente di sezione di Corte di cassazione, anche nel riguardo dell'incarico ad essi attribuito, il quale è a tempo indeterminato, ma può cessare a domanda del magistrato e può essere revocato soltanto su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura in seduta plenaria.

Ai magistrati ai quali siano conferite le funzioni di procuratore generale di Corte di appello sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

I maggiori assegni inerenti alle funzioni di primo presidente di Corte d'appello o parificate spettano esclusivamente ai magistrati investiti di tali funzioni e fino a che duri l'incarico relativo.

Art. 38.

Il magistrato al quale venga offerto uno degli incarichi indicati nell'articolo precedente, qualora lo declini, non potrà ottenere altro incarico analogo prima del decorso di un trennio.

Art. 39.

Il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione del Regno sono nominati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia, tra i magistrati i quali abbiano titolo e funzioni di primo presidente di Corte di appello o parificati.

CAPO VIII. — *Dei consigli giudiziari presso le Corti di appello e del Consiglio superiore della magistratura.*

Art. 40.

Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario composto di un primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello, o di coloro che ne fanno le veci, di un presidente, di sezione e di un consigliere, destinati annualmente dal primo presidente, e del presidente del Tribunale locale.

Qualora nella Corte di appello vi sia un solo presidente di sezione il quale debba far parte del Consiglio giudiziario in sostituzione del primo presidente, completerà il numero dei componenti del Consiglio il consigliere più anziano della Corte di appello.

Art. 41.

Il Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto è composto di cinque membri effettivi nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, fra i magistrati aventi funzioni di primo presidente o di procuratore generale di Corte di appello, o equiparate, ovvero quelle di consigliere di Corte di cassazione o equiparate. Il più anziano dei magistrati con funzioni più elevate è nominato presidente del Consiglio superiore.

Fanno altresì parte del Consiglio superiore della magistratura cinque membri supplenti scelti fra i magistrati residenti in Roma, aventi grado di consigliere di cassazione o equiparato. Uno almeno dei membri effettivi ed uno dei supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

I membri del Consiglio superiore della magistratura durano in carica tre anni e non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio. Il divieto non si applica agli attuali componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Al Consiglio superiore sono addetti due magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia; l'uno, di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, di grado non inferiore a giudice o parificato, adempie le funzioni di vice segretario.

La nomina è fatta per entrambi con decreto Ministeriale al principio di ogni biennio; può essere rinnovata ed è sempre revocabile.

Art. 42.

Il Consiglio superiore della magistratura delibera a sezione semplice e in adunanza plenaria.

Per la validità delle deliberazioni a sezione semplice occorre l'intervento di cinque membri. In caso di impedimento, assenza o mancanza di membri effettivi saranno chiamati a sostituirli i membri supplenti, ad invito del presidente o del membro effettivo più elevato in grado o più anziano, che ne fa le veci.

In adunanza plenaria in Consiglio superiore delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti, membri effettivi e supplenti. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente l'intervento di otto membri; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 43.

Il Consiglio superiore della magistratura, a sezione semplice, procede alla classificazione dei giudici e dei sostituti procuratori del Re agli effetti della promozione al grado superiore secondo le norme contenute nel presente decreto.

Inoltre dà parere sui seguenti argomenti:

1° nomine e riammissioni in magistratura, a grado non superiore a consigliere di Corte di appello o equiparato, dei funzionari del Ministero della giustizia e degli affari di culto, della avvocatura erariale e dei magistrati che abbiano cessato di prestare servizio nell'ordine giudiziario;

2° passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti a quelle del pubblico ministero e viceversa;

3° tramutamento di ufficio dei magistrati inamovibili a norma dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1908, n. 438;

4° altri provvedimenti per i quali il Ministro della giustizia richieda il parere.

Art. 44.

In adunanza plenaria il Consiglio superiore della magistratura procede alla revisione degli scrutini, su ricorso degli interessati o su richiesta del Ministro della giustizia.

Inoltre dà parere sulle nomine di avvocati esercenti e di professori di università a funzioni giudiziarie in grado non superiore a quello di consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di appello e su tutti gli altri argomenti sui quali il Ministro chieda l'avviso in adunanza plenaria.

Art. 45.

Il parere del Consiglio superiore per il passaggio dei magistrati nel medesimo grado dalle funzoni giudicanti a quelle requirenti o viceversa non occorre quando si tratta del trasferimento dei giudici dalle preture ai tribunali in qualità di sostituti procuratori del Re, nè per i magistrati che abbiano grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato.

I magistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengano la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi con pari classificazione promossi nella giudicante, se successivamente facciano passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l'anzianità derivante dalla promozione anticipata ed è ad essi attribuita quella che spetterebbe loro se fossero stati promossi nella giudicante. Se non sia giunto il momento per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriore alla promozione, salvo che il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti sia avvenuto tre anni dopo la promozione.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 46.

I magistrati giudicanti e requirenti delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture non possono appartenere ad uffici giudiziari avanti ai quali i loro parenti fino al secondo grado e i loro affini di primo grado esercitino abitualmente le professioni di procuratore o di avvocato.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte dello stesso collegio o corpo giudiziario.

La disposizione del comma precedente non si applica quando, per il numero dei componenti il collegio o il corpo giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

Le disposizioni di questo articolo dovranno avere completa applicazione non oltre sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 47.

I magistrati di qualsiasi grado ed ufficio non possono assumere le funzioni di arbitro se non nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti e in quelli in cui siano interessate pubbliche amministrazioni. Occorre in ogni caso l'assenso dei capi gerarchici, quando la designazione dell'arbitro non derivi direttamente dalla legge o dal regolamento.

Per ogni altro incarico si osservano le disposizioni vigenti.

Art. 48.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 33 del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253, i magistrati ai quali col consenso del Ministro della giustizia siano conferiti incarichi non previsti tassativamente da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi, sono, per motivi di servizio, posti fuori del ruolo organico, tosto che sia trascorso il detto termine.

Al magistrato posto fuori del ruolo organico verrà corrisposto un assegno pari allo stipendio integrale da lui goduto, compresa l'indennità di carica e il caroviveri.

Questa disposizione si applica anche ai magistrati che, per incarichi loro conferiti precedentemente, non prestano servizio negli uffici giudiziari da più di tre mesi all'entrata in vigore del presente decreto, qualora l'incarico si protragga oltre due mesi dall'entrata in vigore di esso.

I magistrati posti fuori del ruolo organico in forza della presente disposizione non devono in ogni caso superare il numero di 30.

Gli incarichi conferiti direttamente dal Ministro Guardasigilli per affari dipendenti dall'amministrazione della giustizia e degli affari di culto non sono compresi nella presente disposizione.

Art. 49.

Le disposizioni della legge 24 luglio 1908, n. 438, relative al giudizio disciplinare e alla dispensa dal servizio non si applicano ai conciliatori, ai vice conciliatori e ai vice pretori onorari, i quali possono essere in ogni tempo sospesi, dispensati o revocati dal servizio. Gli uditori giudiziari possono essere dispensati dal servizio, in qualsiasi caso, con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario della Corte di appello nella cui circoscrizione l'uditore risiede per ragioni di ufficio.

Gli altri magistrati, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, potranno essere dispensati dal servizio, secondo le norme di detta legge, anche quando per qualsiasi motivo non siano in condizioni di adempiere con efficacia il loro ufficio.

Art. 50.

La prima parte dell'articolo 16 della legge 24 luglio 1908, n. 438, è così modificata:

« Il Consiglio disciplinare di cui nell'articolo precedente è composto del primo presidente o di chi ne fa le veci, di due presidenti di sezione, del presidente del tribunale locale o di un consigliere di Corte di appello. Il primo presidente designa annualmente i due presidenti di sezione e il consigliere che devono far parte del Consiglio. In mancanza di uno o di entrambi i presidenti di sezione, entrano a comporre il Consiglio disciplinare altrettanti consiglieri di Corte di appello ».

Il secondo e il terzo capoverso dell'articolo 18 della legge medesima sono rispettivamente così modificati:

« I membri dell'ordine giudiziario della suprema Corte disciplinare sono il primo presidente della Corte di cassazione del Regno, il presidente e il più anziano dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e tre magistrati scelti fra i primi presidenti delle Corti di appello e presidenti di sezione della Corte di cassazione e nominati ogni biennio con decreto Reale.

« La suprema corte è presieduta dal primo presidente della Corte di cassazione del Regno, il quale è supplito, in caso di mancanza o impedimento, dal presidente del Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 51.

Le sezioni distaccate delle Corti di appello sono considerate come Corti di appello per tutto ciò che riguarda gli affari di carattere amministrativo. Il presidente della sezione distaccata e l'avvocato generale esercitano, rispettivamente, in questa materia tutte le attribuzioni dei primi presidenti e dei procuratori generali delle Corti di appello, salvo per quanto concerne i rapporti disciplinari.

Il Consiglio giudiziario ed il Consiglio disciplinare sono costituiti, anche per i magistrati appartenenti alla circoscizione delle sezioni distaccate, presso la Corte di appello. Di tali consigli fa parte il presidente di sezione della Corte di appello distaccata, in luogo di altro presidente di sezione, quando i consigli medesimi devono occuparsi di magistrati appartenenti alla circoscrizione delle sezioni distaccate.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 52.

La facoltà concessa dall'articolo 14 del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253, potrà essere esercitata anche dopo la pubblicazione del presente decreto, ma non oltre un mese dalla medesima; ed i magistrati così destinati come vice pretori ai posti che secondo le tabelle organiche dovrebbero essere coperti con uditori possono essere mantenuti a prestarvi servizio fino a che non sia possibile la loro graduale sostituzione con uditori che abbiano i requisiti per coprire l'ufficio di vice pretore ovvero fino a che non si renda necessario per esigenze di servizio il trasferimento a posti vacanti del loro grado nei Tribunali o nelle Preture. In questi casi essi saranno destinati, anche di ufficio, nelle sedi vacanti.

Art. 53.

Gli attuali pretori assumono il grado di giudice, ma non potranno essere destinati a prestare servizio nei tribunali come giudici o sostituti procuratori del Re prima che siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo che la loro destinazione ai tribunali prima di questo termine sia richiesta da gravi ragioni di servizio.

Nei trasferimenti dei pretori che occorra disporre per la prima attuazione delle nuove tabelle a termini del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253, e fino al 30 giugno 1924 è in facoltà del Ministro di derogare al divieto contenuto nell'articolo 7, ultimo comma del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147, con particolare riguardo a coloro che, prima della nomina a pretore, avessero sospeso l'esercizio della professione forense a causa di servizio militare.

Art. 54.

I magistrati degli uffici soppressi e quelli rimasti in eccedenza degli uffici conservati che, nella prima sistemazione del personale giudiziario in conformità delle nuove tabelle organiche non abbiano potuto ottenere una residenza a norma degli articoli 2, 3, 5 e 7 del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253, nè altra da essi indicata, potranno essere trasferiti tenendo conto possibilmente delle loro aspirazioni secondo le norme degli articoli 8 e 9 del decreto predetto, nelle sedi che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1923.

Art. 55.

Restano ferme tutte le disposizioni contenute nel Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253, salvo le modificazioni seguenti.

Agli scrutini per la promozione indicati nell'articolo 18 del detto decreto possono presentarsi, purchè compiano al 31 dicembre 1923 l'anzianità di grado di almeno sette anni, anche i consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado parificato, i quali a norma delle leggi vigenti abbiano ottenuta l'ammissione in magistratura col detto grado, senza che sia stata loro attribuita all'atto della nomina alcuna classificazione.

Il Consiglio superiore, però, prima di procedere allo scrutinio, dovrà valutare presuntivamente se il magistrato, qualora avesse conseguito il grado attuale in via normale di promozione, potrebbe trovarsi in una delle condizioni indicate nell'articolo 18 del citato decreto, per essere ammesso allo scrutinio.

La valutazione del Consiglio superiore vale esclusivamente ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione al grado superiore e non potrà in nessun caso modificare la posizione di graduatoria del magistrato nel grado attuale. La domanda e i titoli per lo scrutinio devono essere presentati non oltre un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per le promozioni ai gradi di consigliere di Corte di cassazione e parificati, che siano state conferite o siano da conferire in esecuzione del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253, sino al 30 giugno 1924 s'intende sempre salvo il giudizio del Ministro sulla promovibilità del magistrato. Il Ministro ha inoltre la facoltà di derogare alle proporzioni stabilite dall'articolo 19 del detto decreto.

Agli scrutini a turno di anzianità indicati nell'articolo 21 del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253, sono ammessi, oltre coloro cui si riferisce la richiesta fatta dal Ministro in conformità della disposizione medesima, anche quei giudici e sostituti procuratori del Re dei quali era stato richiesto lo scrutinio per la promozione nella giudicante anteriormente alla data del decreto suindicato. Essi

potranno presentare i titoli e i lavori per lo scrutinio, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 56.

Ai posti di consigliere di Corte di appello o grado parificato che occorra coprire prima che siano completati gli scrutini per anticipazione disposti dall'articolo 23 del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253, possono essere promossi coloro che negli scrutini a turno di anzianità a norma dello stesso decreto, del precedente articolo abbiano conseguito almeno la classificazione di promovibile a scelta.

Tali promozioni s'intendono fatte con riserva di anzianità. Per le promozioni già disposte prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per quelle autorizzate da questo articolo e per tutte le altre promozioni da farsi fino al 31 dicembre 1923 il Ministro non è tenuto a mantenere a favore dei promovibili semplicemente il quinto dei posti riservato dall'articolo 29 comma primo del citato decreto 7 giugno 1923.

Esauriti gli scrutini per anticipazione, in base al risultato di essi e con l'inclusione dei giudici e sostituti procuratori del Re scrutinati a turno di anzianità a norma del detto decreto e che non siano ancora stati promossi, saranno formati tre elenchi di promovibili, in conformità all'articolo 27 dello stesso decreto e si procederà alle promozioni a norma del successivo articolo 28, osservato peraltro il limite massimo fissato nel primo comma dell'articolo 21 del presente decreto.

I giudici e sostituti procuratori del Re che siano stati promossi con riserva di anzianità a termine del presente articolo saranno collocati nel grado superiore secondo l'ordine seguente.

Prenderanno posto con precedenza su tutti gli altri, i magistrati che nello scrutinio a turno conseguirono la classificazione di promovibile per merito distinto a voti unanimi e quindi quelli che la conseguirono con quattro quinti di voti. Seguiranno nel ruolo coloro che nello scrutinio con anticipazione ebbero eguale classificazione con preferenza per quelli ai quali essa fu data a voti unanimi.

Coloro che siano stati promossi a scelta per scrutinio a turno eseguito in base al decreto 7 giugno 1923 saranno collocati nel grado successivamente ai giudici e sostituti procuratori del Re classificati promovibili per merito distinto in seguito a scrutinio con anticipazione.

Essi prenderanno posto secondo l'anzianità rispettiva, salvo il vantaggio di dodici posti, sui loro colleghi, per coloro che avessero ottenuto la promovibilità a scelta con almeno due voti per merito distinto.

Qualora siano stati promossi anche magistrati scrutinati anteriormente alla data del 7 giugno 1923 con la classificazione di promovibilità semplice, essi saranno collocati nel ruolo prima dei promossi a scelta scrutinati a turno dopo la detta data.

Art. 57.

Nel caso di passaggio alle funzioni giudicanti di magistrati che abbiano ottenuta la promozione in seguito agli scrutini speciali indicati nel Regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 1901, si applica la disposizione dell'art. 4 del decreto medesimo; ma se il magistrato fu classificato con almeno due voti per la promovibilità per merito eccezionale, il posto di ruolo che gli compete dovrà in ogni caso essere anteriore a quello occupato dai suoi colleghi che saranno promossi in seguito agli scrutinii eseguiti a norma del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253, qualunque classificazione costoro abbiano ottenuta.

Art. 58.

Agli scrutini che saranno fatti, in seguito alla prima richiesta del Ministro in conformità dell'art. 13 del presente decreto, potranno presentarsi prima del loro turno soltanto coloro che si trovino collocati entro il cinquecentesimo numero di graduatoria dopo l'ultimo al quale si riferisce la richiesta medesima.

Art. 59.

Il primo concorso per le promozioni in Corte di cassazione in attuazione degli articoli 22 e seguenti sarà indetto entro l'anno 1923; e le operazioni del concorso dovranno aver luogo entro il primo semestre dell'anno 1924.

Art. 60.

Il Consiglio superiore della magistratura attualmente in carica continuerà nelle sue funzioni fino al 31 dicembre 1923.

Il nuovo Consiglio superiore della magistratura nominato in conformità delle disposizioni del presente decreto entrerà in carica il 1° gennaio 1924 e dalla stessa data cominceranno ad avere applicazione le nuove norme circa la costituzione dei Consigli giudiziari e dei tribunali disciplinari.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA DEI NUOVI TERRITORI DEL REGNO.

Art. 61.

Entro il 31 dicembre 1923 possono essere revocati i provvedimenti di carattere provvisorio coi quali, in base alle norme emanate dal Comando Supremo dell'Esercito e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i magistrati provenienti dalla cessata amministrazione austriaca furono confermati, riassunti, riammessi o comunque mantenuti in servizio. Il trattamento di riposo per i magistrati così revocati è quello determinato nel Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Coloro ai quali sia negata la cittadinanza italiana con provvedimento definitivo s'intendono decaduti di diritto dal rapporto d'impiego e non possono vantare alcuna pretesa verso lo Stato italiano.

Art. 62.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, sono collocati a riposo per limite di età, con decorrenza dal giorno 1° novembre 1923 e col trattamento stabilito dal Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, i magistrati provenienti dalla cessata amministrazione austriaca di grado non inferiore a quello di consigliere di appello o equiparato che abbiano già compiuto o compiano alla data medesima il 70° anno di età e quelli di grado inferiore che abbiano già compiuto o compiano alla stessa data il 65° anno di età.

Art. 63.

Entro il 31 dicembre 1923 saranno dispensati dal servizio i magistrati provenienti dalla cessata amministrazione austriaca di qualunque grado, i quali, per malattia, incapacità, per insufficiente conoscenza della lingua italiana, per poco rendimento di lavoro o per altri motivi, non siano ritenuti in condizione di adempiere con efficacia il loro ufficio.

Il loro trattamento di riposo è quello stabilito dal Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 64.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono presi con decreto Reale su proposta del Ministro della giustizia. Quelli indicati negli articoli 61 e 63 sono anche preceduti dal parere di una Commissione speciale per la sistemazione giuridica del personale della magistratura proveniente dalla cessata amministrazione austriaca.

La Commissione suddetta è presieduta dal Ministro della giustizia ed è composta di quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione, nominati dal Ministro della giustizia.

Alle sedute della Commissione interviene per dare chiarimenti il capo del personale della magistratura, od in caso di suo impedimento, il funzionario che ne fa le veci.

Adempirà le funzioni di segretario della Commissione un magistrato applicato al Ministero scelto dal Ministro.

Art. 65.

I provvedimenti indicati negli articoli 61 e 63 non sono suscettibili di gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 66.

Avvenute le eliminazioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 la Commissione speciale procede alla formazione di un ruolo transitorio della magistratura proveniente dal cessato regime rimasta in servizio, applicando la distinzione dei gradi, in conformità della magistratura del Regno.

A tale fine, la Commissione procede preliminarmente alla revisione dei provvedimenti di avanzamento di rango disposti dopo il 3 novembre 1918, con facoltà di proporne la revoca o la modificazione. Ai magistrati che, per effetto di tale revisione, dovranno essere collocati in un grado inferiore, potranno essere conservati il titolo e il trattamento del grado attuale.

La Commissione ha facoltà inoltre di proporre i provvedimenti di riparazione, che riterrà giusti, per coloro che hanno subito pregiudizi di carriera per ragioni politiche, da parte della cessata amministrazione austriaca.

I provvedimenti di revoca, di modificazione, e di riparazione, indicati nel presente articolo, sono presi con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 67.

Sono collocati nel ruolo transitorio dei consiglieri di cassazione ed equiparati i presidenti di sezione di Corte d'appello, anche se di classe di rango superiore alla quinta, i vice presidenti e gli avvocati generali di Corte di appello ed i presidenti di tribunale appartenenti alla quinta classe di rango.

Nel ruolo dei consiglieri di appello ed equiparati sono collocati i consiglieri di appello, i presidenti, i vice presidenti di tribunale ed i procuratori del Re appartenenti alla sesta classe di rango. In quello dei giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re sono collocati prima i consiglieri di tribunale ed i procuratori del Re reggenti, poi i giudici distrettuali ed i sostituti procuratori del Re ed infine i semplici giudici, rispettando in ciascun gruppo l'ordine delle nomine.

I magistrati così collocati assumono la denominazione corrispondente al loro grado secondo l'ordinamento giudiziario del Regno.

Art. 68.

Il ruolo transitorio è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia e gli interessati possono entro quindici giorni da tale pubblicazione presentare i loro reclami al Ministero con ricorso trasmesso in via gerarchica.

Su tali ricorsi decide il Ministro della giustizia, con suo decreto, sentita la Commissione speciale, e tale decisione non è soggetta ad alcun gravame in via amministrativa o giurisdizionale.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura in sezione semplice procederà alla fusione del ruolo transitorio nel ruolo generale, tenendo presente per ogni singolo magistrato la posizione a lui assegnata nel ruolo transitorio, in modo però da non attribuirgli un collocamento più favorevole in confronto dei magistrati del ruolo generale con pari anzianità complessiva di servizio ed in analoghe condizioni di merito.

Dalla pubblicazione della graduatoria generale così formata, gli interessati avranno quindici giorni per proporre i loro eventuali reclami, sui quali deciderà definitivamente il Consiglio superiore della magistratura in seduta plenaria.

Art. 69.

L'eccedenza dei posti assegnati agli uffici giudiziari delle nuove provincie dalle tabelle organiche da approvarsi con altro nostro decreto in rapporto al numero dei magistrati provenienti dal cessato regime, anche per effetto di successivi incarichi, va in aumento dei posti di grado corrispondente nel ruolo generale della magistratura.

Salvo quanto è disposto nell'art. 78, i posti suddetti, nella prima applicazione delle tabelle sono coperti da magistrati del ruolo generale. Ai posti successivamente disponibili si provvede con le promozioni dei magistrati del ruolo transitorio a norma degli articoli 72 e 73.

Art. 70.

Le promozioni dei magistrati provenienti dal cessato regime hanno luogo secondo le norme stabilite per tutta la magistratura del Regno con le modificazioni seguenti.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re possono chiedere di essere ammessi allo scrutinio prima del loro turno per la promozione al grado di consigliere di appello o parificato, se ne siano dichiarati meritevoli con deliberazione motivata dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello a norma dell'art. 15.

Non sono ammessi allo scrutinio prima del loro turno coloro che in applicazione dell'ordinamento disciplinare del cessato regime, hanno subito una pena disciplinare o una pena d'ordine superiore all'ammonizione, anche se inflitta sotto la cessata amministrazione austriaca, salvo che il Consiglio superiore non ritenga determinato il provvedimento direttamente o indirettamente da motivi politici. Sono anche esclusi dal beneficio della anticipazione dello scrutinio coloro che, vigente l'ordinamento giudiziario austriaco, non abbiano costantemente conseguito la qualifica di *distinto* dalla competente Commissione, salvo, anche in tal caso, che il Consiglio superiore non ritenga l'attribuzione di qualifiche inferiori determinata da motivi politici.

I magistrati aventi attualmente grado di consigliere di appello o parificato provenienti dalla cessata amministrazione austriaca, possono prendere parte al concorso ai posti di consigliere di cassazione o parificato, se abbiano almeno 7 anni effettivi di grado.

Possono anche prendervi parte coloro che abbiano almeno 4 anni di grado se il Consiglio superiore, con speciale scrutinio, in base ai loro precedenti ed ai loro titoli di merito, determinerà presuntivamente che, se avessero percorso la loro carriera secondo gli ordinamenti del Regno, si troverebbero nelle condizioni di godere di tale vantaggio.

Art. 71.

Il concorso ai posti di consigliere di cassazione e parificati è unico per tutta la magistratura, compresa quella proveniente dal cessato regime, anche in pendenza del ruolo transitorio.

Art. 72.

Fino a che non sia provveduto alla fusione dei ruoli, il Ministro della giustizia, a cominciare dalla prima richiesta di scrutinio in base all'art. 13 del presente decreto pei giudici o sostituti procuratori del Re del ruolo generale da promuoversi al grado di consigliere di appello o parificato, richiede anche un corrispondente scrutinio di giudici e sostituti procuratori del Re del ruolo transitorio, determinando un limite di graduatoria che rappresenti un decimo di scrutinandi in confronto dei primi.

Possono domandare di essere scrutinati prima del proprio turno di anzianità i giudici e sostituti procuratori del Re che si trovano nelle condizioni di godere del beneficio della anticipazione e che siano compresi entro il 50° numero di graduatoria dopo quello dell'ultimo al quale si riferisce la richiesta di scrutinio a turno di anzianità.

Ultimati gli scrutini, saranno formati, in base ai risultati di essi, tre elenchi dei promovibili appartenenti al ruolo transitorio, secondo le rispettive classificazioni, analogamente a quanto è disposto nell'art. 20 e con tutti gli effetti stabiliti per i corrispondenti elenchi dei magistrati del ruolo generale.

Le promozioni hanno luogo nella proporzione di un decimo in confronto delle promozioni dei magistrati del ruolo generale e non oltre il numero delle vacanze che si verificano nello stesso ruolo transitorio.

Art. 73.

Se dopo l'attuazione delle tabelle organiche da approvarsi con altro nostro decreto si verificano nel ruolo transitorio vacanze di posti di consigliere di appello e parificati, pei quali sia necessario provvedere anche senza attendere la prima richiesta di scrutini normali ai sensi dell'art. 13, il Ministro della giustizia ha facoltà di rivolgere al Consiglio superiore una richiesta speciale di scrutini di giudici e sostituti procuratori del Re del ruolo transitorio, determinando nei limiti strettamente necessari il numero degli scrutini a turno di anzianità e di quelli con anticipazione. Gli scrutini e le promozioni dipendenti da tale richiesta sono detratti dalla quota degli scrutini e delle promozioni successive.

Se dopo l'attuazione delle tabelle organiche e prima del 1° luglio 1924, si verificano nel ruolo transitorio vacanze nei posti di consiglieri di cassazione e parificati, può provvedersi, ove le esigenze del servizio assolutamente lo richiedano, con l'applicazione temporanea di magistrati del ruolo generale aventi grado corrispondente, ovvero incaricando delle relative funzioni magistrati dello stesso ruolo transitorio di grado immediatamente inferiore.

Art. 74.

I magistrati del ruolo transitorio passano con la promozione al grado superiore nel ruolo generale della magistratura, prendendovi posto nel grado corrispondente, secondo la data della loro nomina.

Art. 75.

I magistrati provenienti dal cessato regime che coprono attualmente un posto superiore od inferiore al loro grado possono esservi mantenuti, non oltre un anno dalla data del presente decreto.

Art. 76.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto sarà indetto un esame speciale per la nomina a giudice aggiunto degli attuali ascoltanti e praticanti assunti presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie dopo il 3 novembre 1918. L'esame potrà, ove occorra, essere esteso anche ai candidati di avvocatura attualmente in servizio di pratica giudiziaria presso le dette autorità da non meno di un anno alla data di pubblicazione del presente decreto.

L'esame è disposto con decreto Ministeriale, il quale termina il giorno utile per la presentazione delle domande di ammissione, il giorno in cui avranno principio le prove e le altre norme occorrenti.

Il Ministro delibera insindacabilmente sull'ammissione dei singoli aspiranti.

L'esame avrà luogo in Roma dinanzi una Commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta di cinque membri scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e delle Corti di appello. Esso consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile e commerciale vigenti nelle nuove provincie;
b) procedura civile vigente nelle nuove provincie;
c) diritto penale italiano.

Due almeno delle prove scritte dovranno avere per oggetto questioni controverse, e la prova di procedura civile avrà luogo con la redazione di una sentenza o di un altro atto giudiziario.

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile (istituzioni di diritto civile italiano e diritto civile vigente nelle nuove provincie);
b) diritto commerciale (istituzioni di diritto commerciale italiano e diritto commerciale vigente nelle nuove provincie);
c) procedura civile vigente nelle nuove provincie;
d) diritto penale italiano;
e) procedura penale italiana;
f) diritto amministrativo italiano;
g) diritto costituzionale italiano.

I candidati potranno chiedere di essere ammessi a dimostrare, qualora ciò non risulti da titoli già conseguiti, di saper correttamente parlare una delle lingue parlate dalle minoranze etniche comprese nei nuovi confini del Regno.

Art. 77.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che abbiano conseguito sei voti su dieci, in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nello insieme delle prove non meno di 70 punti sopra cento e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e orali saranno aggiunti due voti per ogni anno di pratica giudiziaria effettivamente compiuto alla data dell'inizio delle prove scritte, nonchè il massimo di due voti per ognuna delle lingue indicate nell'articolo precedente, di cui il candidato abbia provato di avere la conoscenza.

In caso di parità di voti, hanno nel collocamento in graduatoria la precedenza coloro che, avendo prestato servizio in guerra nel Regio esercito e nella Regia marina, abbiano conseguito una medaglia al valore ed, in linea sussidiaria, coloro che siano stati insigniti della croce di guerra. Subordinatamente, la precedenza sarà data al più anziano di età e, in caso di pari età, al più anziano di laurea.

Ai candidati dichiarati idonei saranno rimborsate le spese di viaggio, secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

Art. 78.

I candidati dichiarati idonei sono nominati giudici aggiunti secondo l'ordine di graduatoria dell'esame.

Le nomine hanno luogo nei limiti del numero dei posti di giudice e sostituto procuratore del Re disponibili secondo le tabelle degli uffici delle nuove provincie. Nello stesso ordine e nei medesimi limiti di numero, si procede alle nomine successive.

I giudici aggiunti così nominati sono destinati, secondo le esigenze del servizio, alle preture con le funzioni di pretore o di pretore aggiunto, o ai tribunali o alle Regie procure, rispettivamente, con le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re.

Essi fanno parte del ruolo generale della magistratura, ed il loro trattamento e la loro carriera sono quelli di tutti gli altri giudici aggiunti del Regno.

Coloro che per qualsiasi motivo non prendono parte all'esame o non conseguono la idoneità, sono dispensati da ulteriore servizio.

E' abrogato il Regio decreto 29 agosto 1922, n. 1308.

Art. 79.

Dalla entrata in vigore del presente decreto sono estese ai magistrati provenienti dalla cessata amministrazione austriaca le disposizioni relative all'ordinamento disciplinare, ai limiti di età, alle aspettative ed alle permissioni di assenza vigenti per la magistratura del Regno.

Col passaggio nel ruolo generale, si applicano ai magistrati provenienti dal cessato regime tutte le altre disposizioni riguardanti l'ordinamento della magistratura del Regno.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 80.

Con successivi Nostri decreti saranno date tutte le altre disposizioni eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro il 31 dicembre prossimo venturo sarà provveduto all'emanazione di un testo completo delle norme relative all'ordinamento del personale della magistratura del Regno, coordinando le disposizioni del presente decreto con tutte le altre vigenti, che potranno essere opportunamente adattate e modificate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 60. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 1920.
Proroga della data di entrata in vigore della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori, e stabilisce una norma transitoria per il patrocinio davanti alle preture.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto 25 febbraio 1923, n. 324;

Ritenuta l'opportunità che l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1922, n. 1287 e del Regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316 sulla competenza dei pretori e dei conciliatori avvenga dopo la effettiva sistemazione degli uffici giudiziari in conformità alle nuove circoscrizioni, le quali avranno attuazione col 1° ottobre 1923;

Ritenuto che le norme del citato R. decreto 20 settembre 1922, le quali regolano il patrocinio nei giudizi davanti i pretori e i conciliatori, sono da intendere come non abrogative delle disposizioni speciali in vigore, le quali autorizzano le pubbliche amministrazioni a farsi rappresentare in giudizio dai propri funzionari od agenti;

Che quanto ai giudizi davanti le preture, può conferire al pronto e sollecito svolgimento del servizio della rappresentanza e della assistenza delle parti, può essere utile alle parti stesse e risponde ad equità in confronto degli interessati, il consentire, con norma transitoria, il patrocinio stesso a coloro che attualmente lo esercitano, purchè comprovino di esserne meritevoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'entrata in vigore della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica le competenze dei pretori e dei conciliatori, e del relativo R. decreto 20 settembre 1922, n. 1316 è prorogata al 1° gennaio 1924.

Anche dopo tale data restano ferme le norme speciali in vigore, le quali autorizzano le pubbliche amministrazioni a farsi rappresentare da propri funzionari od agenti nei giudizi di competenza dei pretori e dei conciliatori; ed in particolare la disposizione contenuta nell'art. 79 terzo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con l'art. 1 del

R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, concernente la rappresentanza dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, nei detti giudizi.

Art. 2.

Il patrocinio davanti le preture, anche successivamente all'entrata in vigore della legge 15 settembre 1922 e del R. decreto 20 settembre 1922, citati, potrà essere esercitato nei Comuni in cui ha sede un tribunale e in quelli che sono capoluogo di provincia, secondo la nuova competenza dei pretori, da coloro che, essendo attualmente ammessi all'esercizio presso le preture, ne vengano riconosciuti meritevoli.

Gli interessati dovranno all'uopo presentare domanda, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al presidente del tribunale nella cui circoscrizione sono ammessi al patrocinio. La domanda, coi documenti relativi, è comunicata al Consiglio di disciplina dei procuratori, il quale deve restituire gli atti, col parere motivato, entro trenta giorni; è successivamente trasmessa al procuratore del Re, per le sue conclusioni scritte ed è quindi presa in esame dal tribunale in Camera di consiglio.

La deliberazione del tribunale non può autorizzare la continuazione dell'esercizio del patrocinio se non nel caso di parere favorevole del Consiglio di disciplina.

A coloro che siano autorizzati ad esercitare il patrocinio a norma del presente articolo non si applica la limitazione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 27 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 maggio 1923.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Drezzo (Como).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Drezzo, in provincia di Como.

MAESTÀ,

Con decreto 3 gennaio il prefetto di Como ha sospeso dalle funzioni il sindaco di Drezzo, sig. Remigio Frigerio, in seguito all'avvenuta denunzia del medesimo all'autorità giudiziaria per offesa fatta pubblicamente alla Vostra Sacra Persona con la pronunzia di frasi oltraggiose.

Di fronte alla gravità dell'offesa, fatta da chi per la sua carica ha veste di pubblico ufficiale, motivi di ordine pubblico richiedono che al detto sindaco sia applicata la più grave sanzione amministrativa consentita dalla legge, e perciò, su conforme avviso manifestato dal Consiglio di Stato con suo parere del 2 corrente, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto che provvede alla rimozione del sig. Remigio Frigerio dalla carica di sindaco di Drezzo, dichiarandolo ineleggibile, alla medesima, per il periodo di anni 3.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il sindaco di Drezzo signor Remigio Frigerio, ha recato offesa alla Sacra Persona del Sovrano pronunziando pubblicamente al Suo indirizzo frasi offensive, fatto per il quale è stato anche denunziato all'autorità giudiziaria;

Visto l'articolo 149 della legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Remigio Frigerio è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Drezzo, ed è dichiarato ineleggibile alla medesima per il periodo di anni 3.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 agosto 1923.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Reggio Calabria.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Reggio Calabria.

SIRE,

L'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, sorta dalle elezioni del 1920, atteso il mutato orientamento dei partiti locali, in seguito all'affermarsi delle nuove correnti politiche, non riscuote più la fiducia della popolazione.

In tale situazione, 17 consiglieri provinciali, riconoscendo l'insostenibilità del mandato, hanno dichiarato di voler rassegnare le dimissioni, mentre la rappresentanza elettiva è venuta a trovarsi nell'impossibilità di svolgere una proficua azione a tutela degli interessi dell'Ente.

Il malcontento vivo e diffuso nella popolazione può degenerare in una reazione violenta e fa temere gravi conseguenze che è necessario prevenire.

Ragioni di ordine pubblico impongono pertanto lo scioglimento del Consiglio provinciale perchè, dopo un periodo di proficua gestione straordinaria, possa ricostituirsi un'amministrazione omogenea e fattiva.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Reggio Calabria è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata ai termini di legge della amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre al Vice-prefetto presidente, i signori:

1. Barone Leopoldo Squillacciotti Del Balzo.
2. Cav. uff. Carmelo Contestabile.
3. Avv. Salvatore Zagarella.
4. Ing. Sante Pirrello.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 agosto 1923.

Scioglimento del Consiglio comunale di Castell'Umberto (Messina).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castell'Umberto, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

Un'inchiesta compiuta sull'amministrazione comunale di Castell'Umberto ha rilevato gravi irregolarità amministrative. Per malinteso spirito di popolarità l'amministrazione aveva da tempo trascurata l'applicazione dei tributi locali, ed occultata l'omissione travisando in bilancio il gettito del dazio consumo. Ciò ha determinato un profondo dissesto nella finanza municipale imponendo di apprestare i mezzi finanziari indispensabili per la normale gestione della civica azienda e per il funzionamento dei pubblici servizi, tra cui, specialmente quelli dell'igiene, della viabilità e dell'illuminazione sono in completo abbandono. Gli uffici comunali, per difetto di personale idoneo, sono in deplorevole disordine, dal 1919 non vengono pagati gli stipendi agl'impiegati; la casa comunale è in stato indecoroso.

Gravi manchevolezze si sono rilevate nella gestione daziaria, tenuta da molti anni in economia; la situazione contabile del Comune non è esattamente accertabile, poichè non esistono i conti consuntivi dal 1902 in poi; le verifiche di cassa non sono mai state eseguite; le scritture contabili sono irregolarmente tenute.

Tali addebiti e numerosi altri di minor rilievo sono stati contestati all'amministrazione, ma questa non ha potuto dare esaurienti giustificazioni.

L'opera negativa spiegata dalla rappresntanza elettiva ha suscitato una viva reazione nell'ambiente locale, anche per riflesso del mutato orientamento dell'opinione pubblica in conseguenza dell'affermarsi delle correnti politiche nazionali, sicchè il fermento dei partiti contrari all'amministrazione si è recentemente acuito in modo da far temere gravi perturbamenti.

Ragione di ordine pubblico, altre all'assoluta ed urgente necessità di sistemare la finanza comunale e di riordinare tutta la gestione della civica azienda mediante un periodo di amministrazione straordinaria, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castell'Umberto, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Galeani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Regio commissario sono conferiti i poteri de' Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unic sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzi^ del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari dei comuni di Roccalumera e di Borgia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1923, sul decreto che proroga di 3 mesi i poteri del Commissario straordinario di Roccalumera.

MAESTÀ,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di 3 mesi i poteri del Regio commissario del comune di Roccalumera per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 4 ottobre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roccalumera, in provincia di Messina, nonchè quelli in data 6 febbraio, 15 maggio, 31 agosto, 24 novembre 1921, 19 febbraio, 7 maggio, 21 agosto, 16 novembre 1922 e 19 aprile 1923, con cui venne successivamente prorogato il termine per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, e quello in data 18 giugno 1922, con cui il sig. cav. uff. Antonino De Blasi venne nominato Regio commissario per detto Comune;

Ritenuto che, avendo il predetto Commissario rassegnate le dimissioni, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per ricostituzione del Consiglio comunale di Roccalumera è prorogato di 3 mesi.

Art. 2.

Il signor prof. Forzano Antonino è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Roccalumera sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge, in sostituzione del cav. uff. Antonino De Blasi, che viene esonerato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 13 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

lazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Borgia.

SIRE,

Mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Borgia per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data dell'8 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Borgia, in provincia di Catanzaro, nonchè quello in data 10 maggio u. s., con cui venne prorogato di 3 mesi il termine per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Borgia, è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 8 settembre 1923 in Magnano, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, lì 12 settembre 1923.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 35, dal 27 agosto al 2 settembre 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	2	—	2
Aquila	Avezzano	—	2	—	2
Avellino	Ariano	—	1	—	1
Id.	S. Angelo Lomb.	—	2	—	2
Bari	Bari	—	1	—	1
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Id.	Treviglio	—	1	—	1
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
Id.	Iglesias	—	1	—	1
Id.	Oristano	—	2	—	3
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Id.	Formia	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	—	1	—	3
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Id.	Camerino	1	—	1	—
Massa Carrara	Massa	—	1	—	1
Napoli	Castellammare St.	—	1	—	3
Id.	Napoli	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Palermo	Cefalù	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Pola	Pisino	—	1	—	1
Id.	Volosca	—	1	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	1
Roma	Frosinone	3	1	3	1
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	3	2	3	3
Id.	Viterbo	4	—	4	—
Siracusa	Noto	—	1	—	2
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		12	40	12	47
Carbonchio sintomatico.					
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Messina	Messina	—	1	—	1
Roma	Viterbo	1	—	1	—
Udine	Udine	—	1	—	1
		2	3	2	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Alessandria	Casale	1	—	1	—
Id.	Alessandria	1	—	1	—
Aquila	Aquila	2	—	2	—
Id.	Cittaducale	3	—	3	—
Arezzo	Arezzo	6	—	12	7
Bari	Altamura	1	—	14	—
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	15	2	40	2
Id.	Clusone	—	1	—	1
Id.	Treviglio	7	3	7	4
Bologna	Bologna	12	—	23	—
Id.	Imola	3	—	7	—
Id.	Vergato	2	—	8	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	3	—
Como	Como	8	3	16	9
Id.	Lecco	6	1	15	3
Id.	Varese	4	1	6	1
Cremona	Cortemaggiore	3	1	7	4
Id.	Crema	3	4	3	6
Cuneo	Mondovì	1	—	2	1
Ferrara	Cento	1	—	8	—
Id.	Ferrara	7	—	18	3
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Forlì	Cesena	—	2	—	3
Id.	Rimini	—	1	—	1
Genova	Genova	1	—	1	—
Id.	Spezia	1	—	3	—
Grosseto	Grosseto	1	—	4	—
Lucca	Lucca	2	—	2	1
Massa Carrara	Massa	1	—	1	—
Modena	Mirandola	5	1	14	3
Id.	Modena	3	1	8	3
Novara	Novara	1	—	1	—
Id.	Varallo	2	—	4	—
Padova	Padova	5	2	7	3
Parma	Borgo S. Donnino	—	3	—	5
Id.	Parma	—	3	—	3
Pavia	Mortara	1	1	2	1
Id.	Pavia	3	2	4	2
Id.	Voghera	—	2	—	2
Perugia	Foligno	—	2	—	4
Id.	Perugia	4	1	4	2
Id.	Spoleto	—	2	—	4
Id.	Terni	4	—	4	—
Pesaro Urbino	Urbino	4	1	7	4
Piacenza	Piacenza	4	2	5	7
Reggio Emilia	Guastalla	1	2	1	2
Id.	Reggio Emilia	4	1	11	4
Roma	Rieti	3	3	3	3
Id.	Roma	5	—	14	—
Rovigo	Adria	2	—	3	—
Id.	Rovigo	4	—	6	1
Siena	Siena	1	—	2	—
Sondrio	Sondrio	12	—	81	—
Torino	Aosta	1	—	3	—
Id.	Ivrea	1	—	1	1
Id.	Pinerolo	2	—	4	—
Id.	Susa	1	1	1	2
Id.	Torino	2	—	2	—
Trento	Bolsano	1	—	1	4
Id.	Cavalese	—	1	—	1
Id.	Cles	2	1	3	1
Id.	Riva	2	1	2	1
Id.	Rovereto	1	—	1	—
Id.	Tione	3	—	5	2
Id.	Trento	2	2	4	6
Segue: *Afta epizootica.*					
Treviso	Treviso	1	—	7	—
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	7
Venezia	Venezia	5	—	6	—
Verona	Verona	13	4	21	4
Vicenza	Vicenza	1	2	3	6
		199	64	454	137
Malattie infettive dei suini					
Arezzo	Arezzo	5	1	6	3
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	4	—
Id.	Fermo	3	—	9	—
Avellino	Ariano	1	—	4	—
Belluno	Belluno	3	—	4	4
Id.	Feltre	2	—	2	1
Bologna	Bologna	1	—	2	—
Id.	Imola	1	—	6	1
Cuneo	Mondovì	1	—	1	—
Id.	Saluzzo	1	—	1	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Forlì	Cesena	—	1	—	4
Macerata	Camerino	2	—	17	—
Id.	Macerata	5	—	31	1
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	1	—	1	—
Pola	Capodistria	—	1	—	2
Id.	Parenzo	1	—	2	—
Roma	Roma	—	1	—	1
Siena	Siena	—	1	—	2
Trento	Bolzano	4	—	10	—
Id.	Borgo	—	1	—	1
Id.	Bressanone	—	1	—	1
Id.	Cavalese	—	3	—	5
Id.	Merano	—	2	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		32	15	100	31
Morva					
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
Borganno	Bergamo	—	1	—	2
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	1	—
		1	2	1	3
Farcino criptococcico.					
Bari	Bari	4	—	4	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	2	—	2	—
Napoli (*a*)	Castellammare St.	3	—	7	—
Id.	Napoli	3	—	17	—
Palermo	Palermo	2	—	4	—
Roma	Roma	1	—	1	—
		16	—	36	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia					
Alessandria	Casale	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	1
Bari (*b*)	Bari	1	—	1	—
Id.	Barletta	1	—	3	—
Benevento (*b*)	Benevento	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Caltanissetta (*b*)	Caltanissetta	—	1	—	1
Como (*b*)	Como	—	3	—	3
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Id.	Sciacca	1	—	1	—
Macerata	Macerata	2	—	16	—
Messina	Castroreale	—	1	—	3
Id.	Messina	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Trieste	Trieste	2	—	2	—
Udine	Udine	—	2	—	2
Verona	Verona	—	1	—	1
		9	19	29	22
Rogna					
Aquila	Aquila	3	—	4	—
Id.	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Id.	Avellino	1	—	2	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Id.	Imola	1	—	1	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Id.	Isernia	1	—	2	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Massa Carrara	Massa	1	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	3	—
Pola	Parenzo	1	—	1	—
Teramo	Teramo	3	—	8	—
		16	2	27	2
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	—	2	—
Id.	Cittaducale	2	—	2	—
Id.	Sulmona	2	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	2	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	2	—
Chieti	Chieti	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Teramo	Teramo	2	—	4	—
		15	—	21	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	5	1	5	2
Id.	Avezzano	5	—	10	—
Id.	Sulmona	1	—	1	—
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Barletta	1	—	1	—
Caserta	Sora	—	1	—	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Teramo	Teramo	2	—	4	—
Trento	Cles	1	—	1	—
		19	2	26	3
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	4	—	11	—
Tubercolosi bovina.					
Massa Carrara	Massa	—	1	—	1
Influenza del cavallo.					
Siracusa	Noto	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	25	52	59
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	39	263	591
Malattie infettive dei suini	16	47	131
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	6	16	36
Rabbia	20	28	51
Rogna	10	18	29
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	6	15	21
Vaiuolo ovino	6	21	29
Morbo coitale maligno	1	4	11
Tubercolosi bovina	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. — **1ª Pubblicazione** — (Elenco n. 11).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	359143	105 —	De Filippi Pelfo Domenico Amedeo fu Battista, dom. a Rueglio (Torino).	De Filippi Pelfo Domenico Amedeo fu Battista, minore di età, ecc. come contro.
»	367138	77 —	Serra Raffaele ed *Elisabetta* di Andrea, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	Serra Raffaele e *Benedetta* di Andrea, minori, ecc. come contro.
»	367139	28 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Serra Andrea.	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	102346	1000 —	Bertotti *Maria* fu Giovanni, moglie di Carnevale Leonzio fu Placido, dom. in Tortona (Alessandria).	Bertotti Anna Maria fu Giovanni, ecc. come contro.
3.50 %	253506	280 —	Bertotti *Maria* fu Giovanni, moglie di Leonzio Carnevale, dom. a Tortona (Alessandria).	Bertotti Anna Maria fu Giovanni, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 15 settembre 1923.

Il direttore generale: D'Arienzo.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del credito e delle assicurazioni private.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	131 42	Belgio	108 375
Londra	103 20	Olanda	8 825
Svizzera	405 25	Pesos oro	16 82
Spagna	306 25	Pesos carta	7 40
Berlino (al milione)	0 50	New-York	22 63
Vienna	0 0315	Oro	436 65
Praga	68 15		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 75
	3.50 % » (1902)	71 10
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	88 38

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	131 895	Belgio	109 07
Londra	102 51	Olanda	8 90
Svizzera	401 26	Pesos oro	—
Spagna	300 696	Pesos carta	—
Berlino (al milione)	0 275	New York	22 55
Vienna	—	Oro	435 10
Praga	—		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 80
	3.50 % » (1902)	71 375
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	88 50

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.